




| | | |
|---|---|--|
|  | Osservatorio Legislativo Interregionale | Seduta in videoconferenza – 24 e 25 settembre 2020 Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – settembre 2020) |
|---|---|--|

**SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
RELATIVE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE ED ALLE PROVINCE AUTONOME
(GIUGNO – SETTEMBRE 2020)**


| | | |
|---|--|---|
|  | <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p> | <p>Seduta in videoconferenza - 24 e 25 settembre 2020</p> <p>Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno - settembre 2020)</p> |
|---|--|---|

Indice delle pronunce

| | |
|---|--|
| 1. Corte costituzionale, sentenza 26 giugno 2020, n. 130 | |
| Esame della pronuncia | |
| 1. Le norme oggetto di impugnazione | |
| 2. L’esame nel merito: Finanziamento prioritario dei LEA in caso di programma operativo di consolidamento e di sviluppo | |
| 3. Inammissibilità della seconda questione | |
| 4. L’esame nel merito: L’iniziativa del privato in materia di centri storici non elimina le competenze comunali e della soprintendenza | |
| 2. Corte costituzionale, sentenza 6 luglio 2020, n. 135 | |
| Esame della pronuncia | |
| 1. La norma oggetto di impugnazione..... | |
| 2. Questioni di inammissibilità | |
| 3. Analisi del contesto fattuale..... | |
| 4. L’esame nel merito: il trasferimento delle posizioni attive e passive e del personale dalle Ipab ai comuni deve essere equilibrato con il principio di buon andamento..... | |
| 3. Corte costituzionale, sentenza 10 luglio 2020, n. 144 | |
| Esame della pronuncia | |
| 1. Le norme oggetto di impugnazione | |
| 2. L’esame nel merito: Spetta al legislatore statale definire i soggetti che possono effettuare il controllo venatorio..... | |
| 3. Inammissibilità delle altre questioni | |
| 4. Corte costituzionale, sentenza 23 febbraio 2020, n. 161 | |
| Esame della pronuncia | |
| 1. Le norme oggetto di impugnazione | |
| 2. Questione di inammissibilità | |
| 3. L’esame nel merito: Sono legittime le disposizioni regionali che intervengono sulle competenze amministrative relative all’uso dei beni demaniali | |
| 5. Corte costituzionale, sentenza 29 luglio 2020, n. 174 | |
| Esame della pronuncia | |
| 1. Le norme oggetto di impugnazione | |
| 2. Questioni di inammissibilità e cessata materia del contendere | |
| 3. L’esame nel merito: Legittimità della disciplina provinciale in materia di contrattazione per i giornalisti | |
| 4. L’esame nel merito: Sono legittime le procedure di reclutamento di medici specialistici della Provincia autonoma di Trento..... | |
| 6. Corte costituzionale, sentenza 31 luglio 2020, n. 187 | |
| Esame della pronuncia | |
| 1. Le norme oggetto di impugnazione | |
| 2. L’esame nel merito: La potestà legislativa regionale in materia di servizio idrico integrato | |
| 3. L’esame nel merito: Il legislatore regionale non può incidere su istituti del diritto civile..... | |
| 7. Corte costituzionale, sentenza 31 luglio 2020, n. 189 | |

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p> | <p>Seduta in videoconferenza - 24 e 25 settembre 2020</p> <p>Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno - settembre 2020)</p> |
|---|--|---|

| | |
|--|--|
| Esame della pronuncia | |
| 1. Le norme oggetto di impugnazione | |
| 2. Questioni di inammissibilità: Delimitazione del thema decidendum e della rilevanza della questione sollevata | |
| 3. L'esame nel merito: La disciplina del rimborso delle spese legali al dipendente rientra nella competenza della provincia autonoma | |
| 8. Corte costituzionale, sentenza 12 agosto 2020, n. 194 | |
| Esame della pronuncia | |
| 1. Le norme oggetto di impugnazione | |
| 2. L'esame nel merito: La trasformazione di rapporti precari in rapporti di lavoro a tempo indeterminato è riportabile alla materia dell'ordinamento civile | |
| 3. L'esame nel merito: La disciplina del personale della sanità penitenziaria nella Regione Siciliana | |
| 9. Corte costituzionale, sentenza 2 settembre 2020, n. 199 | |
| Esame della pronuncia | |
| 1. Le norme oggetto di impugnazione | |
| 2. Questioni preliminari | |
| 3. L'esame nel merito: La disciplina regionale degli LSU è conforme a costituzione in quanto non comporta la stabilizzazione degli stessi | |
| 4. L'esame nel merito: La previsione di un mantenimento in servizio senza un termine finale comporta la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, in violazione del principio del concorso pubblico | |
| 5. L'esame nel merito: è legittima la disciplina del trattamento accessorio che non tocca la competenza della contrattazione collettiva | |

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p> | <p>Seduta in videoconferenza - 24 e 25 settembre 2020</p> <p>Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno - settembre 2020)</p> |
|---|--|---|


1. Corte costituzionale, sentenza 26 giugno 2020, n. 130

| | |
|---------------------------|---|
| MATERIA | Sanità pubblica, edilizia e urbanistica |
| OGGETTO | Artt. 2, comma 28, e 3, comma 9, della legge della Regione Siciliana 16 dicembre 2018, n. 24 (Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018/2020. Disposizioni varie) |
| RICORRENTE | Presidente del Consiglio dei ministri |
| RESISTENTE | Regione Siciliana |
| TIPO DI GIUDIZIO | Legittimità costituzionale in via principale |
| ESITO DEL GIUDIZIO | <p>1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 28, della legge della Regione Siciliana 16 dicembre 2018, n. 24 (Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018/2020. Disposizioni varie);</p> <p>2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 9, lettera a), della legge reg. Siciliana n. 24 del 2018, promossa, in riferimento agli artt. 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione agli artt. 134, 136 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e all'art. 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>3) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 9, lettera b), della legge reg. Siciliana n. 24 del 2018, promossa, in riferimento agli artt. 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione agli artt. 134, 136 e 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 e all'art. 14 dello statuto della Regione Siciliana, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.</p> |

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LE NORME OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La sentenza ha ad oggetto gli articoli 2, comma 28, e 3, comma 9, lettere a) e b), della legge della Regione Siciliana 16 dicembre 2018, n. 24 (Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018/2020. Disposizioni varie)

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p> | <p>Seduta in videoconferenza - 24 e 25 settembre 2020</p> <p>Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno - settembre 2020)</p> |
|---|--|---|

2. L'ESAME NEL MERITO: FINANZIAMENTO PRIORITARIO DEI LEA IN CASO DI PROGRAMMA OPERATIVO DI CONSOLIDAMENTO E DI SVILUPPO

Nel merito la prima questione affrontata dalla Corte costituzionale riguarda l'art. 2, comma 28 della legge reg. Siciliana n. 24 del 2018, che dispone che «l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, Allegato 1, della legge regionale n. 8 del 2018, per le finalità della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, articolo 7, comma 1, è incrementata di 1.046 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2018 (Missione 13, Programma 7, capitolo 413706)». La contestazione attiene al punto che riconducendo le spese per l'erogazione dell'indennità vitalizia e chilometrica in favore di assistiti affetti da gravi forme di talassemia a fondi di natura sanitaria, avrebbe violato l'art. 117, primo e terzo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, nonché l'art. 117, secondo comma, lettera m), anche in riferimento al d.P.C.m. 12 gennaio 2017 sulla definizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), e l'art. 118 Cost., per contrasto col principio di leale collaborazione in materia di garanzia dei medesimi LEA, dal momento che il finanziamento di tale indennità costituirebbe un livello ulteriore d'assistenza che la Regione, in piano di rientro dal disavanzo sanitario, non può garantire.

La Corte ritiene fondata la questione, in quanto la misura di sostegno in favore di pazienti affetti da talassemia, istituita con legge della Regione Siciliana 1° agosto 1990, n. 20 costituisce una forma di assistenza sanitaria ulteriore rispetto a quella prevista per la medesima categoria di pazienti dalla normativa statale in materia di livelli essenziali d'assistenza.


La Regione Siciliana non è più soggetta al piano di rientro ma è comunque sottoposta a misure di monitoraggio e per tale ragione, alla stessa è precluso incrementare la spesa sanitaria per motivi non relativi alla garanzia delle prestazioni essenziali.

La vincolatività del programma operativo di consolidamento e sviluppo (ex art. 15, comma 20, decreto legge n. 95 del 2012) è espressione del principio fondamentale di contenimento della finanza pubblica.

Come sono vincolanti i piani di rientro dal disavanzo sanitario (ex plurimis, sentenze n. 172 del 2018, n. 278 del 2014, n. 91 del 2012, n. 163 e n. 123 del 2011) sono altrettanto vincolanti i programmi di consolidamento, funzionali al raggiungimento di obiettivi ancora non realizzati in esecuzione delle precedenti misure.

La Corte rammenta che i principi fondamentali della legge statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, trovano applicazione anche alle autonomie speciali.

Di conseguenza, la Regione deve destinare, preliminarmente, le risorse disponibili all'integrale soddisfazione dei livelli essenziali, anche in quanto, come affermato con la sentenza n. 62 del 2020, la Costituzione qualifica «il diritto alla salute come diritto sociale di primaria importanza e ne conforma il contenuto attraverso la determinazione dei LEA, di cui il finanziamento adeguato costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per assicurare prestazioni direttamente riconducibili al fondamentale diritto alla salute». Nel bilancio della Regione Siciliana occorre, dunque, prevedere risorse finanziarie «complessivamente pari alla corretta quantificazione dei LEA e le correlate spese [devono] essere integralmente vincolate all'erogazione dei predetti livelli essenziali».

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p> | <p>Seduta in videoconferenza - 24 e 25 settembre 2020</p> <p>Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno - settembre 2020)</p> |
|---|--|---|

3. INAMMISSIBILITÀ DELLA SECONDA QUESTIONE

La seconda questione riguarda l'art. 3, comma 9, della legge reg. Siciliana n. 24 del 2018, recante «Modifiche di norme», che introduce due modifiche alla legge della Regione Siciliana 10 luglio 2015, n. 13 (Norme per favorire il recupero del patrimonio edilizio di base dei centri storici), disponendo che: «alla legge regionale 10 luglio 2015, n. 13 sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole "normativa vigente" aggiungere le parole "salvo l'obbligo di adeguare le norme di attuazione dei suddetti strumenti urbanistici ai contenuti della presente legge, per le parti che dovessero risultare con essi contrastanti"; b) all'articolo 3, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Nel caso in cui l'amministrazione non abbia ancora adottato lo studio di dettaglio previsto dal comma 1, relativo all'intero centro storico, è data facoltà al soggetto che intende effettuare interventi in conformità ai contenuti della presente legge di proporre uno studio di dettaglio stralcio relativo ad un comparto territoriale, costituito da una o più unità edilizie, con l'obbligo del comune di attivare il procedimento previsto dal medesimo comma 1"».

Tale questione è dichiarata dalla Corte inammissibile, in quanto non adeguatamente motivata e posta in termini meramente assertivi.

4. L'ESAME NEL MERITO: L'INIZIATIVA DEL PRIVATO IN MATERIA DI CENTRI STORICI NON ELIMINA LE COMPETENZE COMUNALI E DELLA SOPRINTENDENZA

L'ultima questione sottoposta all'esame della Corte costituzionale riguarda l'art. 3, comma 9, lettera b), della legge reg. Siciliana n. 24 del 2018, che, secondo il ricorrente, introdurrebbe la possibilità per i privati di effettuare interventi edilizi di vario genere sugli immobili presenti nei centri storici in base a studi di dettaglio parcellizzati e che prescindano dal controllo della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali.

La Corte ritiene non fondata tale questione, in quanto la norma in esame può essere interpretata in maniera conforme a Costituzione.

Preliminarmente la Corte esamina la disciplina statale dei "centri storici", evidenziando che pur in assenza di una legge ad hoc, i centri storici sono qualificati come beni paesaggistici "unitari" e di notevole interesse pubblico, dall'art. 136 del codice dei beni culturali.

La tutela di tali beni, prevista a livello statale, e poi oggetto di specifica disciplina da parte delle Regioni. Le Regioni, in particolare, affidano a strumenti urbanistici comunali e agli uffici tecnici, l'attuazione delle norme statali e regionali.

Dopo tali premessa, la Corte esamina la normativa regionale siciliana in tema di centri storici, contenuta nella legge regionale n. 13 del 2015. L'art. 2, in specifico, definisce le tipologie presenti nei centri storici, per le quali vanno rispettati differenti forme e limiti. All'art. 3, si prevede che il Comune individua l'appartenenza degli immobili alle diverse categorie mediante uno studio di dettaglio dell'intero centro storico. Lo studio è proposto dall'ufficio tecnico comunale competente e approvato con deliberazione del consiglio comunale entro termini massimi definiti direttamente per legge, con anche la previsione di un potere sostitutivo regionale. È previsto anche un sistema di opposizioni e osservazioni.



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Seduta in videoconferenza - 24 e 25 settembre 2020

Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna


Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno - settembre 2020)

La legge era stata criticata in quanto comprende un “catalogo” di tipologie edilizie definite in base a classificazioni astratte e non un vero e proprio strumento di pianificazione. Sul punto peraltro la Corte non si esprime, non essendo quello l’oggetto del ricorso.

Il ricorso riguarda l’introduzione del comma 5-bis dell’art. 3 della legge regionale siciliana n. 13 del 2015, che a parere della Corte è legittimo in quanto non attribuisce al privato la facoltà di effettuare interventi sugli immobili del centro storico sulla base di uno studio di dettaglio stralcio relativo a una o più unità edilizie. Il privato, infatti, trasmette al Comune lo studio per l’approvazione.

La norma può essere interpretata conformemente a Costituzione, in considerazione del fatto che la facoltà dei privati di proporre uno studio di dettaglio stralcio, presuppone che il Comune non abbia ancora adottato il suo studio di dettaglio. La norma ha dunque lo scopo di stimolare le amministrazioni comunali rimaste inerti ed azionare il procedimento per l’adozione dello studio di dettaglio.

La norma impugnata non ha dunque svuotato le funzioni comunali in tema di pianificazione urbanistica, né sono state sottratte le prerogative della Soprintendenza. Il comma 5-bis dell’art. 3 della legge regionale siciliana n. 13 del 2015 introduce, di fatto, una mera sollecitazione procedimentale alla fase di impulso all’avvio del procedimento. Lo studio di dettaglio proposto dal privato deve essere poi valutato dai diversi uffici e organismi deputati alla pianificazione, compresa la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali competente e confluirà nella più ampia individuazione delle tipologie edilizie presenti nel centro storico.

| | | |
|---|---|--|
|  | Osservatorio Legislativo Interregionale | Seduta in videoconferenza - 24 e 25 settembre 2020 |
| | | Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno - settembre 2020) |

2. Corte costituzionale, sentenza 6 luglio 2020, n. 135

| | |
|---------------------------|--|
| MATERIA | Assistenza pubblica |
| OGGETTO | Art. 34, comma 2, della legge della Regione Siciliana 9 maggio 1986, n. 22 (Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia) |
| REMITTENTE | Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana |
| RESISTENTE | Regione Siciliana |
| TIPO DI GIUDIZIO | Legittimità costituzionale in via incidentale |
| ESITO DEL GIUDIZIO | dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, della legge della Regione Siciliana 9 maggio 1986, n. 22 (Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia), nella parte in cui prevede: «e i beni patrimoniali sono devoluti al comune, che assorbe anche il personale dipendente, facendone salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico». |

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE


Le questioni di legittimità costituzionale esaminate dalla Corte costituzionale, hanno avuto ad oggetto l'art. 34, comma 2, della legge della Regione Siciliana 9 maggio 1986, n. 22 (Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia), nella parte in cui «obbliga i Comuni ad assorbire il patrimonio ed il personale delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza soppresse autoritativamente dall'Amministrazione regionale».

2. QUESTIONI DI INAMMISSIBILITÀ

La Corte esamina, in via preliminare, alcune questioni di inammissibilità.

Una prima questione riguarda la considerazione che il rimettente avrebbe ommesso di esperire il tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata per ottenere dalla Corte un avallo interpretativo. In particolare, la Regione Siciliana, ritiene che una interpretazione costituzionalmente orientata sarebbe quella della Corte dei conti, sezione delle autonomie, deliberazione 4 febbraio 2016, n. 4, che avrebbe, sul punto, affermato che “[n]ei casi di trasferimento di personale ad altro ente pubblico derivante dalla soppressione di un ente obbligatoriamente disposta dalla legge, non si ritiene applicabile il limite assunzionale fissato dalla normativa vigente in materia di spese di personale ai fini del coordinamento di finanza pubblica. La deroga al detto vincolo comporta, tuttavia, il necessario riassorbimento della spesa eccedente negli esercizi finanziari successivi a quello di superamento del limite”.

Questa prima eccezione è dichiarata non fondata, in quanto il giudice rimettente ha, in realtà, non solo preso in considerazione tale interpretazione, ma la ha fatta propria, dubitando però della sua legittimità costituzionale sotto un profilo non considerato dalla Corte dei conti, ovvero sia quello del rispetto delle autonomie locali.

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p> | <p>Seduta in videoconferenza - 24 e 25 settembre 2020</p> <p>Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno - settembre 2020)</p> |
|---|--|---|

Un secondo profilo di inammissibilità esaminato dalla Corte costituzionale ha riguardato il presunto difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, in quanto:

- 1) l'invocazione dell'art. 97, secondo e quarto comma della Costituzione sarebbe priva di supporto espositivo;
- 2) non vi sarebbe alcuna indicazione delle ragioni per cui sarebbero violati gli artt. 117, secondo comma, lettera e) e 119 della Costituzione;
- 3) non sarebbe spiegato perché le norme sul contenimento della spesa pubblica assurgerebbero a parametri interposti, né i motivi di contrasto delle stesse con la norma in esame.

Anche questa eccezione non è considerata fondata:

1) è vero che la violazione dell'art. 97, quarto comma della Costituzione, sul principio dell'accesso all'impiego pubblico non è sviluppata nell'ordinanza di rimessione. Tale profilo è estraneo alle questioni sollevate. È invece connessa alla lamentata compressione dell'autonomia finanziaria degli enti locali, la violazione del principio di buon andamento di cui all'art. 97, secondo comma, della Costituzione;

2 e 3) la motivazione è ritenuta dalla Corte sufficientemente congrua ed articolata, in relazione alla devoluzione ai comuni del patrimonio e del personale delle IPAB estinte aventi strutture "non utilizzabili o non riconvertibili" evidenziando che la norma in esame:

- (sul punto 2) non assicura la correlazione tra risorse e funzioni degli enti locali, determinando una eccessiva compressione dell'autonomia finanziaria dei comuni;
- (sul punto 3) contrasta con l'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2014 e con l'art. 1, comma 228 della legge n. 208 del 2015 che dispongono vincoli alle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni che rappresentano principi di coordinamento della finanza pubblica.

3. ANALISI DEL CONTESTO FATTUALE


La Corte, prima di passare all'esame del merito della questione ad essa rimessa, analizza il contesto fattuale.

La Regione Siciliana, in attuazione dell'art. 34, secondo comma, della legge regionale n. 22 del 1986, ha soppresso alcune IPAB in grave dissesto finanziario, devolvendo tutti i rapporti attivi e passivi e trasferendo il personale ai Comuni, nel cui territorio ricadevano tali strutture.

Le sezioni riunite della Corte dei conti per la Regione Siciliana si sono occupate di tale questione nel giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Siciliana per l'esercizio 2014, 2016, 2017 e 2018 evidenziando il grave dissesto finanziario delle IPAB siciliane.

La disciplina delle IPAB non è stata innovata e dall'attività di vigilanza svolta dall'Assessorato competente sono emerse numerose e persistenti criticità su quasi tutte le IPAB.

La Corte dei conti ha sottolineato che è necessaria una riforma organica del sistema delle IPAB, in particolare privilegiando la soluzione della privatizzazione di quelle IPAB che non hanno una connotazione pubblicistica. La Corte dei conti evidenzia anche che

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p> | <p>Seduta in videoconferenza - 24 e 25 settembre 2020</p> <p>Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno - settembre 2020)</p> |
|---|--|---|

la devoluzione del patrimonio delle IPAB ai comuni ha un forte impatto sulla finanza pubblica degli stessi.

La grave situazione delle IPAB siciliane è stata indicata dalla relazione di accompagnamento ad un disegno di legge riforma, specificando la drastica riduzione del contributo pubblico alle IPAB nel corso degli anni e il notevole disavanzo accumulato da tali istituzioni.

Da tale situazione sono derivati numerosi contenziosi, sia da parte dei comuni per contestare i decreti di estinzione delle IPAB con relativo trasferimento dei rapporti attivi e passivi e del personale (da cui è derivato il giudizio di fronte alla Corte costituzionale), sia da parte del personale trasferito, di fronte ai rifiuti di assunzione opposti da alcuni comuni.

È stato fatto un tentativo di risolvere l'annosa vicenda in via legislativa, tramite un disegno di legge che prevedeva la soppressione di tutte le IPAB e la loro trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASAP) o in associazione o fondazioni di diritto privato. L'iniziativa legislativa non si è mai concretizzata in una legge, a causa del riscontro negativo alla relazione tecnica di accompagnamento da parte della Ragioneria generale della Regione.

4. L'ESAME NEL MERITO: IL TRASFERIMENTO DELLE POSIZIONI ATTIVE E PASSIVE E DEL PERSONALE DALLE IPAB AI COMUNI DEVE ESSERE EQUILIBRATO CON IL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO

La Corte, dopo aver effettuato la ricostruzione della complessa vicenda sotto il profilo fattuale, procede all'esame nel merito.

Con una prima questione si lamenta la violazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti locali, di corrispondenza tra risorse e funzioni, dell'equilibrio di bilancio e di buon andamento della pubblica amministrazione. La questione è ritenuta fondata.

L'art. 34, comma 2, della legge della Regione Siciliana, n. 22 del 1986, prevede che le IPAB proprietarie di strutture non utilizzabili o non riconvertibili", in caso di mancata fusione con altre IPAB, sono estinte e i beni patrimoniali sono devoluti al comune, che assorbe anche il personale dipendente.

La norma è stata interpretata nei termini che la stessa dispone una successione a titolo universale, con conseguente attribuzione ai comuni anche di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle IPAB. In generale la soluzione non è irragionevole, in quanto i comuni siciliani sono titolari delle funzioni amministrative in materia di assistenza e beneficenza (art. 3 della legge regionale n. 1 del 1979).

La violazione dei parametri costituzionali sollevati deriva dalla rigidità della norma, che impone ai comuni siciliani l'accollo di ingenti posizioni debitorie in assenza di un'adeguata provvista finanziaria, insostenibile per i comuni più piccoli, che dovrebbero conseguentemente attivare le procedure di dissesto.

La Corte costituzionale aveva già affermato che il subentro di un ente nella gestione di un altro ente deve comunque salvaguardare la sua posizione finanziaria, che comprenda il finanziamento necessario per l'estinzione delle passività pregresse (sentenza n. 8 del 2016; nello stesso senso, sentenze n. 364 del 2010, n. 116 del 2007, n. 437 del 2005 e n. 89 del 2000).

Non compensa la situazione, la presenza di un apposito fondo regionale, in quanto lo stesso prevede, da un lato, l'erogazione di somme correlate alla popolazione residente



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Seduta in videoconferenza - 24 e 25 settembre 2020

Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno - settembre 2020)


in ciascun comune, e dall'altro non sono certe l'attivazione e la stessa presenza di risorse.

In ulteriore luogo, l'assorbimento totalitario del personale delle IPAB nei ruoli organici dei comuni, incide sui vincoli relativi alla assunzioni negli anni successivi, comprimendo le scelte organizzative degli enti locali.

In sintesi l'esigenza di tutela dei lavoratori interessati al processo di trasferimento può essere perseguita, ma nel rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. Ciò presuppone la previa determinazione dei criteri e delle modalità di individuazione delle figure professionali e dei dipendenti destinati a ricoprirle in relazione all'apparato amministrativo ricevente ed alle sue effettive esigenze (sentenze n. 202 del 2014; n. 123 del 1968; n. 170 e n. 79 del 2019).

La Corte assorbe la seconda questione e dichiara l'illegittimità della norma in esame nella parte in cui prevede: *"e i beni patrimoniali sono devoluti al comune, che assorbe anche il personale dipendente, facendone salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico"*.

Dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale consegue l'obbligo per il legislatore regionale di provvedere alla risoluzione della questione relativa alle IPAB in dissesto garantendo un equilibrio tra i differenti valori costituzionali in gioco, ovvero sia tra la tutela dei lavoratori e il buon andamento della pubblica amministrazione.

| | | |
|---|---|--|
|  | Osservatorio Legislativo Interregionale | Seduta in videoconferenza - 24 e 25 settembre 2020 |
| | | Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno - settembre 2020) |

3. Corte costituzionale, sentenza 10 luglio 2020, n. 144

| | |
|---------------------------|---|
| MATERIA | Ambiente, controllo faunistico, concessioni demaniali marittime, tributi |
| OGGETTO | Artt. 24, 25 e 33 della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2019, n. 1 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale) |
| RICORRENTE | Presidente del Consiglio dei ministri |
| RESISTENTE | Regione Siciliana |
| TIPO DI GIUDIZIO | Legittimità costituzionale in via principale |
| ESITO DEL GIUDIZIO | 1) <i>dichiara</i> l'illegittimità costituzionale dell'art. 33 della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2019, n. 1 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale), nella parte in cui si applica anche alle aree del territorio regionale diverse da quelle protette; 2) <i>dichiara</i> inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 97, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe; 3) <i>dichiara</i> inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 97, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera e), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe. |

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LE NORME OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La sentenza in esame ha avuto ad oggetto gli artt. 24, 25 e 33 della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2019, n. 1 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019).

2. L'ESAME NEL MERITO: SPETTA AL LEGISLATORE STATALE DEFINIRE I SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE IL CONTROLLO VENATORIO

La Corte esamina, in primo luogo, l'art. 33 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, che prevede che i piani di cattura o di abbattimento della fauna selvatica possono essere attuati anche dai soggetti di cui all'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette. In particolare, tale rinvio è stato inserito nell'art. 1, comma 4, della legge reg. Siciliana 11 agosto 2015, n. 18 (Norme in materia di gestione del patrimonio faunistico allo stato di naturalità), norma che prevedeva che "[l]e catture e gli abbattimenti sono attuati sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del soggetto gestore dell'area protetta tramite personale dell'ente, o da persone all'uopo



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Seduta in videoconferenza - 24 e 25 settembre 2020

Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno - settembre 2020)

espressamente autorizzate dall'ente gestore dell'area protetta di cui all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157".

La nuova disciplina, relativa alle "aree protette regionali" (in base al richiamo operato dal citato comma 4) trova applicazione anche in tutto il territorio regionale, ai sensi del comma 9, dell'art. 1 della legge reg. Siciliana n. 18 del 2015.

Questa estensione ad aree diverse da quelle protette è contestata dal Governo, in quanto gli stessi potrebbero essere solo quelli di cui all'art. 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), che rappresenterebbe, a detta del ricorrente, uno standard minimo di tutela dell'ambiente. La norma regionale, come anzidetto, consente invece il ricorso anche ai soggetti di cui all'art. 22, comma 6, della legge n. 394 del 1991, ovvero al personale dipendente dall'organismo di gestione del parco naturale e alle persone da esso autorizzate, scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco.

Il Governo contesta anche la violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Cost., introducendosi una disciplina irragionevolmente unitaria, quando a livello statale si è invece distinto tra aree protette e restante territorio.

La Corte, nell'esaminare la questione, preliminarmente risolve il dubbio interpretativo, ossia se il rinvio operato dal legislatore regionale all'art. 22 della legge n. 394 del 1991, si riferisce al testo vigente al momento in cui il rinvio è stato effettuato. La soluzione è positiva, sia perché vale il principio che il richiamo al testo originario deve essere espresso o desumibile da elementi univoci e concludenti, sia come emerge dai lavori preparatori (relazione illustrativa dell'emendamento; discussione in aula) e dalla stessa prospettazione della difesa regionale.

Posta in tali termini, la Corte costituzionale ritiene fondata la questione.


La previsione di utilizzare per l'attuazione dei piani di controllo faunistico, in maniera indifferenziata su tutto il territorio regionale, anche i soggetti menzionati nell'art. 22, comma 6 della legge n. 394 del 1991 (in aggiunta a quelli indicati dall'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992) è illegittima.

L'art. 22 della legge n. 394 del 1991, infatti, riguarda esclusivamente l'attuazione dei piani di controllo nelle aree protette regionali, normativa speciale non estendibile ad altri casi da parte del legislatore regionale.

La tecnica legislativa adottata dal legislatore siciliano ha determinato l'alterazione della ratio della norma speciale di cui all'art. 22 citato, relativa solo alle aree protette. Tale norma, infatti, prevede che i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco (o in mancanza alle direttive regionali), per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco, attuati dal personale dipendente del parco o da persone da esso autorizzate dando preferenza ai cacciatori residenti nel territorio del parco previ corsi di formazione.

La Corte indica che i seguenti profili:

- responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco;
 - il richiamo al regolamento del parco;
 - la preferenza accordata ai cacciatori residenti nel territorio del parco;
- sradicati dal loro ambito specifico, sono sostanzialmente inconciliabili con l'estensione all'intero territorio regionale, anche alla luce del principio di intrinseca razionalità.

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p> | <p>Seduta in videoconferenza - 24 e 25 settembre 2020</p> <p>Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno - settembre 2020)</p> |
|---|--|---|

3. INAMMISSIBILITÀ DELLE ALTRE QUESTIONI

La Corte prosegue esaminando separatamente le questioni relative agli artt. 24 e 25 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019.

L'art. 24 introduce due modifiche all'art. 1 della legge reg. Siciliana 29 novembre 2005, n. 15 (Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo):


- introduce una disciplina transitoria per il rilascio, mediante procedure di evidenza pubblica, di nuove concessioni demaniali marittime;
- consente, nelle more dell'approvazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo adottati dai comuni, il rilascio di autorizzazioni di breve durata per l'occupazione e l'uso di aree demaniali marittime per un massimo di 90 giorni l'anno.

La questione è dichiarata inammissibile per genericità e insufficienza della motivazione, in quanto si lamenta il contrasto con l'art. 1, commi 246 e da 675 a 684 della legge n. 145 del 2018 che riguarda la durata di concessioni già in essere, mentre la norma regionale è relativa a nuove concessioni. Il parametro interposto non è pertanto sovrapponibile con la disposizione impugnata. Altrettanto generica è la questione sollevata con riferimento al parametro del buon andamento.

Con riferimento all'art. 25, la Corte rileva che tale norma è in realtà riportabile alla disciplina tributaria, come emerge dalla rubrica ("Agevolazioni in favore di strutture marina resort e dedicate alla nautica da diporto") e dal suo contenuto (disciplina dell'aliquota IVA sulle prestazioni delle strutture di marina resort e i criteri per la determinazione della rendita catastale per talune strutture dedicate alla nautica da diporto).

La Corte rileva che il parametro sollevato, relativo alla "tutela della concorrenza" e le norme invocate come interposte, sono del tutto inconferenti e manca ogni motivazione sulla loro riferibilità alle norme regionali impuginate. Altrettanto inammissibile è la questione sollevata in relazione al principio del buon andamento.

Per tali motivazioni anche tale questione è dichiarata inammissibile.

| | | |
|---|---|--|
|  | Osservatorio Legislativo Interregionale | Seduta in videoconferenza - 24 e 25 settembre 2020 |
| | | Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno - settembre 2020) |

4. Corte costituzionale, sentenza 23 febbraio 2020, n. 161

| | |
|---------------------------|---|
| MATERIA | Turismo |
| OGGETTO | Artt. 1, comma 2, 2, 3, comma 7, e 5 della legge della Regione Siciliana 7 giugno 2019, n. 8 (Norme per lo sviluppo del turismo nautico. Disciplina dei marina resort. Norme in materia di elezioni degli organi degli enti di area vasta) |
| RICORRENTE | Presidente del Consiglio dei ministri |
| RESISTENTE | Regione Siciliana |
| TIPO DI GIUDIZIO | Legittimità costituzionale in via principale |
| ESITO DEL GIUDIZIO | <i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 2, 3, comma 7, e 5 della legge della Regione Siciliana 7 giugno 2019, n. 8 (Norme per lo sviluppo del turismo nautico. Disciplina dei marina resort. Norme in materia di elezioni degli organi degli enti di area vasta), promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso indicato in epigrafe. |


ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LE NORME OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

Le norme oggetto di impugnazione di fronte alla Corte costituzionale sono gli artt. 1, comma 2, 2, 3, comma 7, e 5 della legge della Regione Siciliana 7 giugno 2019, n. 8 (Norme per lo sviluppo del turismo nautico. Disciplina dei marina resort. Norme in materia di elezioni degli organi degli enti di area vasta), concernenti l'attività dei marina resort, strutture ricettive organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate in uno specchio acqueo appositamente attrezzato.

In particolare:

- l'art. 1, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2019, ove è previsto che «[a]l fine di sostenere lo sviluppo del settore del turismo nautico la Regione riconosce i marina resort [...] e disciplina le modalità per il loro insediamento e le competenze sui procedimenti autorizzatori e di controllo da parte della Regione stessa e dei Comuni».
- l'art. 2 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2019, che contiene una definizione sintetica dei marina resort e dello specchio acqueo che questi occupano, fissa i contenuti obbligatori del servizio da prestare e riserva alla Giunta regionale l'individuazione, con apposita deliberazione, delle modalità di apertura e di esercizio delle strutture e della relativa classificazione.
- l'art. 3, comma 7, che consente alle strutture che già esercitano l'attività di marina resort, e siano in possesso di tutti i requisiti previsti, di ottenere il riconoscimento di tale attività, previa comunicazione al Comune in cui sono insediate.
- l'art. 5, con il quale la legge regionale estende le previsioni relative ai marina resort ad una tipologia simile di struttura ricettiva, denominata boat and breakfast, che offre un servizio limitato al pernottamento ed alla prima colazione su natanti.

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p> | <p>Seduta in videoconferenza - 24 e 25 settembre 2020</p> <p>Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno - settembre 2020)</p> |
|---|--|---|

2. QUESTIONE DI INAMMISSIBILITÀ

La Corte esamina preliminarmente la questione di inammissibilità sollevata dalla difesa della Regione Siciliana, per cui tutti i motivi di ricorso sarebbero assertivamente proposti, generiche e del tutto immotivate, oltre che congetturali.

L’eccezione è dichiarata non fondata in quanto il ricorso proposto in via principale soddisfa il requisito richiesto dalla Corte consistente nella presenza di una seppur sintetica argomentazione di merito a sostegno della richiesta di declaratoria di illegittimità costituzionale della legge. Il ricorso proposto dal Governo, infatti, espone con sufficiente chiarezza l’asserita invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato. È inoltre precisato, come richiesto dalla Corte, il parametro normativo interposto e la sua inerenza con la materia e i punti di contrasto con la normativa regionale impugnata.

3. L’ESAME NEL MERITO: SONO LEGITTIME LE DISPOSIZIONI REGIONALI CHE INTERVENGONO SULLE COMPETENZE AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL’USO DEI BENI DEMANIALI


Nell’esaminare le questioni di merito, la Corte costituzionale premette che le disposizioni impugnate sono parte di un più ampio intervento del legislatore regionale, volto a sviluppare il turismo nautico.

L’intervento del legislatore siciliano ha avuto ad oggetto i cd. “marina resort”, già previsti a livello statale dall’art. 32 del decreto-legge n. 133 del 2014, che li ha definiti come “strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato”. La stessa norma ha subordinato la configurazione degli stessi come strutture ricettive all’aria aperta al rispetto dei requisiti stabiliti dal Ministero competente. I “marina resort” sono, quindi, delle strutture ricettive realizzate sugli arenili, destinati ad occupare il demanio marittimo e conseguentemente soggette al previo rilascio di apposita concessione.

Nella consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, il rilascio delle concessioni sui beni del demanio marittimo riguarda aspetti materiali in cui sono presenti competenze legislative statali e regionali (sentenze n. 86 del 2019, n. 118 del 2018, n. 157 del 2017).

Con la sentenza n. 21 del 2016, La Corte ha affermato, con specifico riferimento ai marina resort, che la loro disciplina è riportabile alla materia di competenza regionale residuale “turismo e industria alberghiera” per le Regioni a statuto ordinario, mentre per la Regione Siciliana la materia turismo è ricondotta alla competenza legislativa esclusiva della Regione dall’art. 14, lett. n), dello Statuto speciale. Sulla materia in esame, peraltro, interferiscono le materie di competenza statale relative al sistema tributario, alla regolamentazione dei porti, alla tutela della sicurezza e dell’ambiente.

Si consideri, inoltre, che le competenze amministrative relative al rilascio delle concessioni in uso di beni del demanio marittimo sono state conferite alle Regioni in base all’art. 105, comma 2, lett. l) del decreto legislativo n. 112 del 1998 e le relative funzioni sono esercitate, di regola, dai comuni ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n. 96 del 1999.

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p> | <p>Seduta in videoconferenza - 24 e 25 settembre 2020</p> <p>Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno - settembre 2020)</p> |
|---|--|---|

La Corte ha costantemente affermato che i criteri e le modalità di affidamento delle concessioni sui beni del demanio marittimo devono essere stabiliti nel rispetto dei principi di libera concorrenza e della libertà di stabilimento previsti dalla normativa dell'Unione europea e nazionale, corrispondenti ad ambiti riservati alla competenza legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione (sentenze n. 118 e n. 109 del 2018, n. 157 e n. 40 del 2017, n. 171 del 2013 e n. 213 del 2011). Tale limite non è considerato in termini assoluti, in quanto non elimina ogni spazio di intervento regionale, salvo quanto si influisca sulle modalità di scelta del contraente, incidendo sull'assetto concorrenziale dei mercati restringendo il libero esplicarsi delle iniziative imprenditoriali (sentenza n. 221 del 2018).

Considerato quanto premesso la Corte esamina le singole questioni di merito.

La prima questione è relativa all'art. 1, comma 2, della legge reg. siciliana n. 8 del 2019 che stabilisce che la Regione disciplina le modalità di insediamento dei marina resort e "le competenze sui procedimenti autorizzatori e di controllo da parte della Regione stessa e dei Comuni". In altre parole, la Corte ritiene che si tratti di una potestà regolatoria riconducibile alle competenze amministrative relative all'uso dei beni del demanio marittimo che spettano alla Regione. Il legislatore regionale non ha dunque operato sui criteri e sulle modalità di affidamento delle concessioni del demanio marittimo e la questione è pertanto dichiarata non fondata.

Anche la seconda questione non è fondata in quanto l'art. 2, comma 1, della legge regionale in esame si limita a riprodurre la definizione di marina resort già prevista dall'art. 32, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014. Tale contenuto è richiamato anche al comma 2, e il comma 3 descrive lo specchio acqueo in cui insistono le strutture. In tutti i casi si tratta di norme aventi una finalità meramente descrittiva della tipologia della struttura ricettiva, anch'essa riconducibile all'esercizio delle funzioni amministrative legate alla gestione dei beni del demanio marittimo.

Il comma 4 prescrive ai gestori autorizzati di assicurare all'utenza alcune prestazioni quali la sorveglianza della struttura, la presenza continuativa del titolare o di un suo delegato, l'idonea informazione alla clientela etc. Anche tale previsione ha un carattere meramente descrittivo del contenuto delle attività. Si tratta di questioni che non incidono sui requisiti necessari per ottenere la concessione, né interferiscono con l'assetto concorrenziale.

Anche per il comma 5 le considerazioni sono analoghe. Il comma 5, infatti, stabilisce un termine inderogabile di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, entro il quale la Giunta regionale delibera la classificazione e le modalità di apertura e di esercizio dei marina resort. Anche in tal caso si fa riferimento all'esercizio di una funzione amministrativa di spettanza della Regione, senza porre alcun limite al rilascio di nuove concessioni o sulle concessioni in atto.

La terza questione riguarda l'art. 3, comma 7 della legge regionale in esame, secondo il quale "[l]e strutture già esistenti ed in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo 2, possono, mediante comunicazione al Comune in cui sono insediate ed al Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, ottenere il riconoscimento dell'attività per tutti gli effetti di cui alla presente legge".



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Seduta in videoconferenza - 24 e 25 settembre 2020


Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle
Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno -
settembre 2020)

La disposizione è relativa a quei soggetti che sono già titolari di una concessione demaniale ed esercitano nel territorio siciliano l'attività di marina resort e lo scopo è quello di consentire una rapida regolarizzazione amministrativa alla nuova disciplina di recente introduzione.


La questione è pertanto infondata in quanto non incide sui requisiti per l'ottenimento della concessione ed ai criteri ed alle modalità di affidamento delle concessioni.

La quarta ed ultima questione è conseguentemente infondata in quanto sono riproposte le stesse considerazioni già svolte con riferimento all'art. 5 della legge regionale in esame, che estende le previsioni relative ai marina resort anche ai boat and breakfast.

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p> | <p>Seduta in videoconferenza - 24 e 25 settembre 2020</p> <p>Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno - settembre 2020)</p> |
|---|--|---|

5. Corte costituzionale, sentenza 29 luglio 2020, n. 174

| | |
|---------------------------|---|
| MATERIA | Lavoro pubblico, |
| OGGETTO | Artt. 7, comma 5, lettera b), 11, 24 e 46, comma 12, della legge della Provincia autonoma di Trento 6 agosto 2019, n. 5 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021), dell'art. 12, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 23 dicembre 2019, n. 13 (Legge di stabilità provinciale 2020) e dell'art. 12, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Trento 23 dicembre 2019, n. 12 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2020) |
| RICORRENTE | Presidente del Consiglio dei ministri |
| RESISTENTE | Provincia autonoma di Trento |
| TIPO DI GIUDIZIO | Legittimità costituzionale in via principale |
| ESITO DEL GIUDIZIO | <p>riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni sollevate con i ricorsi iscritti ai numeri 28 e 29 del registro ricorsi 2020; riuniti i giudizi,</p> <p>1) <i>dichiara</i> inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 5, lettera b), della legge della Provincia autonoma di Trento 6 agosto 2019, n. 5 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021), e 12, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 23 dicembre 2019, n. 13 (Legge di stabilità provinciale 2020), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento complessivamente agli artt. 117, secondo comma, lettera l), e 97 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe;</p> <p>2) <i>dichiara</i> inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 46, comma 12, della legge prov. Trento n. 5 del 2019, e 12, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Trento 23 dicembre 2019, n. 12 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2020), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., con i ricorsi indicati in epigrafe;</p> <p>3) <i>dichiara</i> cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge prov. Trento n. 5 del 2019, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 97, Cost., quarto comma, con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>4) <i>dichiara</i> non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge prov. Trento n. 5 del 2019, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>5) <i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 46, comma 12, della legge prov. Trento n. 5 del 2019, e 12,</p> |

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p> | <p>Seduta in videoconferenza - 24 e 25 settembre 2020</p> <p>Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno - settembre 2020)</p> |
|---|--|---|


| | |
|--|--|
| | <p>comma 3, della legge prov. Trento n. 12 del 2019, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento complessivamente all'art. 117, terzo comma, Cost. e all'art. 4, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), con i ricorsi indicati in epigrafe.</p> |
|--|--|

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LE NORME OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

Le norme oggetto di impugnazione sono state le seguenti:

- l'art. 7, comma 5, lettera b), della legge prov. Trento 6 agosto 2019, n. 5 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021), il quale, modificando l'art. 21, comma 7, della legge della Provincia autonoma di Trento 3 aprile 1997, n. 7 (Legge sull'ordinamento della provincia autonoma di Trento), ha disposto che, in alternativa al reclutamento della dirigenza di ruolo, possono essere assunti dirigenti con contratto a tempo determinato per un numero di posti non superiore al venti per cento degli incarichi dirigenziali in essere presso la Provincia, tra persone in possesso dei requisiti per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza di ruolo della Provincia stessa;
- l'art. 11 della legge prov. Trento n. 5 del 2019, con il quale è stato stabilito che la contrattazione collettiva sul trattamento economico e giuridico dei giornalisti operanti presso la Provincia si svolga nell'ambito di distinte disposizioni del comparto delle autonomie locali, «avuto riguardo ai contratti di riferimento di categoria e con l'intervento delle organizzazioni sindacali di categoria dei giornalisti maggiormente rappresentative a livello nazionale»;
- l'art. 24 della legge prov. Trento n. 5 del 2019, che ha previsto, nel disciplinare le modalità di svolgimento delle procedure del concorso straordinario per l'accesso ai posti di lavoro a tempo indeterminato per il personale insegnante delle scuole dell'infanzia provinciali, l'eliminazione dell'esame-colloquio e, di conseguenza, il mantenimento della sola valutazione dei titoli dei candidati;
- l'art. 46, comma 12, della legge prov. Trento n. 5 del 2019, mediante il quale si è previsto, con l'introduzione del comma 6-quinquies nell'art. 56 della legge della Provincia autonoma di Trento 23 luglio 2010, n. 6 (Tutela della salute della provincia di Trento), che l'Azienda provinciale per i servizi sanitari possa affidare incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, per lo svolgimento di attività sanitarie, anche a carattere ordinario, purché sia previamente accertato che non ci sono professionisti disponibili individuati attraverso gli ordinari strumenti di acquisizione del personale;
- l'art. 12, comma 1 della legge della Provincia autonoma di Trento 23 dicembre 2019, n. 13 (Legge di stabilità provinciale 2020), con la quale è stato ulteriormente modificato l'art. 21, comma 7, della legge prov. Trento n. 7 del 1997, prevedendosi che la percentuale di incarichi dirigenziali conferibili a personale esterno all'amministrazione

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p> | <p>Seduta in videoconferenza - 24 e 25 settembre 2020</p> <p>Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno - settembre 2020)</p> |
|---|--|---|

provinciale, con contratto di lavoro autonomo, è fissata al diciotto per cento delle posizioni dirigenziali in essere presso la Provincia;

- l'art. 12, comma 3 della legge della Provincia autonoma di Trento 23 dicembre 2019, n. 12 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2020), con cui è stato ulteriormente modificato l'art. 56, comma 6-quinquies, della legge prov. Trento n. 16 del 2010, che prevede ora una disciplina complessivamente più restrittiva per l'affidamento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, a medici specialisti, per lo svolgimento di attività sanitarie anche a carattere ordinario.

2. QUESTIONI DI INAMMISSIBILITÀ E CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La Corte dichiara inammissibili la maggior parte delle questioni ad essa sottoposte, ed in particolare l'art. 7, comma 5, lettera b), della legge prov. Trento n. 5 del 2019 e il successivo art. 12, comma 1, della legge prov. Trento n. 13 del 2019, nonché l'art. 46, comma 12, della legge prov. Trento n. 5 del 2019 e il successivo art. 12, comma 3, della legge prov. Trento n. 12 del 2019.


Queste norme hanno disciplinato i criteri per l'affidamento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo a tempo indeterminato, a dirigenti esterni all'amministrazione provinciale. Sono state, al proposito, individuate le percentuali massime di attribuzione di tali incarichi, prevedendo anche la procedura, i presupposti e la relativa durata.

I ricorsi del Governo omettono del tutto di prendere in considerazione il parametro statutario, in relazione a disposizioni che, anche solo astrattamente, sono riferibili alla competenza legislativa primaria della Provincia autonoma, in materia di "ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto (art. 8, numero 1, dello statuto reg. Trentino-Alto Adige). La mera evocazione del parametro dell'ordinamento civile non è sufficiente a supportare l'ammissibilità del ricorso, in quanto non comporta un'implicita contestazione dello spazio di manovra riconosciuto dall'autonomia speciale dallo statuto. Un affievolimento dell'onere argomentativo è possibile solo se è lesa un ambito materiale inequivocabilmente connesso al nucleo della materia in questione, cosa che non avviene nel caso di specie.

È invece dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento all'art. 24 della medesima legge, avente ad oggetto le modalità di svolgimento del concorso straordinario 2019 per il personale insegnante delle scuole dell'infanzia provinciali.

3. L'ESAME NEL MERITO: LEGITTIMITÀ DELLA DISCIPLINA PROVINCIALE IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE PER I GIORNALISTI

La prima questione di merito analizzata ha ad oggetto l'art. 11 della legge prov. Trento n. 5 del 2019, che ha modificato l'art. 77, comma 2, della legge prov. Trento n. 12 del 1983, stabilendo che "[l]a contrattazione collettiva sul trattamento giuridico ed economico dei giornalisti operanti presso la Provincia e presso gli enti strumentali previsti dall'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), si svolge nell'ambito di distinte disposizioni del comparto delle autonomie locali, avuto riguardo ai contratti di riferimento di categoria e con l'intervento delle organizzazioni sindacali di categoria dei giornalisti maggiormente rappresentative a livello nazionale".


| | | |
|---|--|---|
|  | <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p> | <p>Seduta in videoconferenza - 24 e 25 settembre 2020</p> <p>Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno - settembre 2020)</p> |
|---|--|---|

La norma è stata successivamente modificata dall'art. 14 della legge prov. Trento n. 13 del 2019, che ha previsto che la contrattazione collettiva si svolga «[n]el rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legge 7 giugno 2000, n. 150», «secondo la specifica disciplina del comparto provinciale delle autonomie locali e nell'ambito delle direttive impartite dalla Giunta provinciale all'agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale ai sensi dell'articolo 59 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della provincia 1997), che tengono conto dei contratti di riferimento di categoria e con l'intervento delle organizzazioni sindacali di categoria dei giornalisti maggiormente rappresentative a livello nazionale».

La Corte, dopo aver escluso che la modifica abbia determinato la cessazione della materia del contendere, passa all'esame nel merito.

La questione di legittimità costituzionale è dichiarata non fondata. La Corte esamina la disposizione alla luce degli artt. 40 e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nella legge n. 150 del 2000. La materia riguardante l'inquadramento contrattuale dei dipendenti pubblici che siano anche giornalisti, è riportabile alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile (sentenze n. 112 del 2020, n. 81 e n. 10 del 2019). Il rapporto è pertanto disciplinato dalla contrattazione collettiva con particolare riguardo a quella disciplinata dall'art. 9 della legge n. 150 del 2000, che al comma 5, stabilisce che “[n]egli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in via transitoria, sino alla definizione di una specifica disciplina da parte di tali enti in sede di contrattazione collettiva e comunque non oltre il 31 ottobre 2019, continua ad applicarsi la disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti”. L'applicazione di tale disciplina alla Provincia autonoma non è messa in discussione anche ai sensi dell'art. 10 della stessa legge n. 150 del 2000 che prevede che le disposizioni del capo I “si applicano, altresì, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione”. Secondo la Corte la norma in esame è legittima in quanto la norma non intende escludere l'applicabilità della disciplina contrattuale del comparto di contrattazione collettiva a favore dei contratti di riferimento della categoria dei giornalisti. La norma provinciale, in altre parole, fa salvo il principio evincibile dalla norma statale, prevedendo soltanto che si facciano salvi, per quanto possibile, il regime e le condizioni dei contratti collettivi di categoria dei giornalisti.

Alla stessa conclusione si giunge in relazione alle modifiche da ultimo intervenute, con le quali è stato inserito un espresso richiamo all'art. 77, comma 2, della legge prov. Trento n. 12 del 1983, ai principi fondamentali nella legge n. 150 del 2000 e che la contrattazione si svolga nell'ambito delle direttive impartite dalla Giunta provinciale all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, esaurendo la sua portata nei rapporti tra questi due soggetti da ultimo indicati.

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p> | <p>Seduta in videoconferenza - 24 e 25 settembre 2020</p> <p>Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno - settembre 2020)</p> |
|---|--|---|

4. L'ESAME NEL MERITO: SONO LEGITTIME LE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DI MEDICI SPECIALISTICI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO


La Corte, successivamente, esamina le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 46, comma 12 della legge prov. Trento n. 5 del 2019 e 12, comma 3, della legge prov. Trento n. 12 del 2019, connesse dalla loro successione temporale.

L'art. 46, comma 12, della legge prov. Trento n. 5 del 2019 ha introdotto il comma 6-quinquies nell'art. 56 della legge prov. Trento n. 16 del 2010, il quale stabilisce che “[p]er far fronte alla situazione emergenziale di carenza di medici specialisti in alcune discipline, per garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza del servizio sanitario nazionale, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari può affidare incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, per lo svolgimento di attività sanitarie, anche a carattere ordinario, purché sia previamente accertato che non ci sono professionisti disponibili individuati attraverso gli ordinari strumenti di acquisizione del personale oppure medici specializzati con contratti di formazione specialistica ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico). Gli incarichi hanno durata massima di un anno; possono essere affidati nuovi incarichi annuali allo stesso soggetto se persistono le condizioni del precedente periodo”.

L'art. 12, comma 3, della legge prov. Trento n. 12 del 2019 ha modificato la predetta previsione, stabilendo che la facoltà dell’Azienda provinciale di conferire tali incarichi è riconosciuta “nelle more dell’espletamento di ulteriori procedure concorsuali” e sostituendo il periodo finale sulla durata annuale degli incarichi e sul loro rinnovo per cui “[g]li incarichi sono attribuiti con la clausola di anticipata cessazione nel caso in cui si sia verificato l’utile esperimento della procedura concorsuale. Per garantire la qualità del servizio, gli incarichi sono conferiti a seguito di un avviso formato secondo criteri di imparzialità, trasparenza e pubblicità e sulla base di un criterio di qualità curricolare. Nuovi incarichi al medesimo soggetto possono essere conferiti solo se persistono le condizioni previste da questo comma”.


Si tratta, in altre parole, di uno strumento in grado di far fronte alla eccezionale carenza di personale, dopo che nell’ultimo triennio sono stati fatti inutili e reiterati tentativi di reclutamento del personale, relativamente ad alcuni ospedali situati in località periferiche.

La questione non può essere analizzata con riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione sull’ordinamento civile” per l’inammissibilità precedentemente dichiarata, e la stessa esula dall’ambito della materia di competenza concorrente del coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.) in quanto la Provincia, ai sensi dell’art. 34, comma 3, della legge n. 724 del 1994, autofinanzia il proprio sistema sanitario (sentenze n. 241 del 2018, n. 231 del 2017, n. 75 del 2016, n. 125 del 2015, n. 187 e n. 115 del 2012, n. 133 del 2010, n. 341 del 2009). La materia alla quale deve ricondursi è quella della “tutela della salute” di cui all’art. 117, terzo comma della Costituzione, applicabile in base alla clausola di maggior favore. Le disposizioni in esame sono legittime e di conseguenza le questioni di legittimità costituzionale sono dichiarate infondate, in quanto l’intervento legislativo provinciale

| | | |
|---|---|--|
|  | Osservatorio Legislativo Interregionale | Seduta in videoconferenza - 24 e 25 settembre 2020 Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno - settembre 2020) |
|---|---|--|

non interviene sui titoli professionali del personale medico affidatario e non incide sulla qualità delle prestazioni.

La facoltà di affidare incarichi a tempo determinato è circoscritta anche dalla previsione della contestuale attivazione delle procedure di reclutamento e dalla cessazione anticipata in caso di esito positivo di dette procedure. È stato anche previsto che la procedura di conferimento si svolga nel rispetto dei criteri di imparzialità, trasparenza e pubblicità. Infine la Corte rileva che non vi è contrasto con la recente disciplina in tema di COVID-19.

| | | |
|---|---|--|
|  | Osservatorio Legislativo Interregionale | Seduta in videoconferenza - 24 e 25 settembre 2020 Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno - settembre 2020) |
|---|---|--|


6. Corte costituzionale, sentenza 31 luglio 2020, n. 187

| | |
|---------------------------|---|
| MATERIA | Servizio idrico integrato, proprietà privata |
| OGGETTO | Artt. 5 e 12 della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 24 aprile 2019, n. 5 (Disposizioni collegate al primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni) |
| RICORRENTE | Presidente del Consiglio dei ministri |
| RESISTENTE | Regione autonoma Valle d’Aosta |
| TIPO DI GIUDIZIO | Legittimità costituzionale in via principale |
| ESITO DEL GIUDIZIO | 1) <i>dichiara</i> l’illegittimità costituzionale dall’art. 12, comma 2, lettera b), della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 24 aprile 2019, n. 5 (Disposizioni collegate al primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), che ha aggiunto il comma 2-bis all’art. 9 della legge della regione autonoma Valle d’Aosta 18 luglio 2012, n. 20 (Disposizioni in materia di riordino fondiario); 2) <i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, commi 2, 4, 5, 6, 7 e 9, della legge reg. Valle d’Aosta n. 5 del 2019, promosse – in riferimento agli artt. 2, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta) e 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione, in relazione agli artt. 154, 155 e 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e 10, comma 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106 – dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe. |

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LE NORME OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

Le norme esaminate dalla Corte costituzionale nella sentenza in esame sono l’art. 5, commi 2, 4, 5, 6, 7 e 9, e l’art. 12 della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 24 aprile 2019, n. 5 (Disposizioni collegate al primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni).

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p> | <p>Seduta in videoconferenza - 24 e 25 settembre 2020</p> <p>Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno - settembre 2020)</p> |
|---|--|---|

2. L'ESAME NEL MERITO: LA POTESTÀ LEGISLATIVA REGIONALE IN MATERIA DI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO


La Corte esamina nel merito la prima questione, relativa all'art. 6, commi 2, 4, 5, 6, 7 e 9 della legge regionale Valle d'Aosta n. 5 del 2019.

L'art. 5 sostituisce l'art. 5 della legge regionale Valle d'Aosta 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina del servizio idrico integrato), rubricato "Tariffa del servizio idrico integrato", prevedendo nei commi oggetto di impugnazione:

"2. La Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti e d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), definisce i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto, alla fognatura e alla depurazione delle acque reflue, tenuto conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, nonché della copertura dei costi diretti d'investimento e di esercizio, nel rispetto dei principi europei e statali vigenti in materia. 3. [...] 4. A decorrere dall'anno 2019, sono istituite: a) la componente tariffaria aggiuntiva per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione; b) la componente tariffaria perequativa per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. 5. Le componenti di cui al comma 4 sono espresse in centesimi di euro e si calcolano sulla quota fissa dei singoli servizi di acquedotto, fognatura e depurazione a carico di ciascun utente del servizio idrico integrato. Entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale determina, con propria deliberazione, l'ammontare delle componenti tariffarie aggiuntiva e perequativa. In caso di mancata determinazione, si applica l'ammontare definito nell'anno precedente. Tali componenti non sono dovute con riferimento alle tariffe del servizio idrico integrato afferenti all'anno 2018. 6. Presso il BIM sono istituiti: a) il fondo per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, alimentato con gli introiti della componente tariffaria aggiuntiva di cui al comma 4, lettera a), versati dai soggetti gestori entro il 30 giugno di ogni anno, riferita alla tariffa dell'anno precedente, e destinato a finanziare investimenti nel settore idrico integrato volti a migliorare la qualità dei servizi resi; b) il fondo perequativo per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, alimentato con gli introiti della componente tariffaria perequativa di cui al comma 4, lettera b), versati dai soggetti gestori entro il 30 giugno di ogni anno, riferita alla tariffa dell'anno precedente, e destinato a finanziare un meccanismo perequativo a livello regionale per l'erogazione agli utenti del bonus sociale idrico. 7. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità amministrative e contabili per la gestione dei fondi, nonché per l'erogazione dei finanziamenti a favore dei subATO e dei bonus a favore degli utenti aventi diritto. 8. [...] 9. Le integrazioni al metodo tariffario regionale del servizio idrico integrato, anche ai fini dell'adeguamento ad eventuali componenti tariffarie obbligatorie definite dalla normativa statale vigente, sono disposte con deliberazione della Giunta regionale".

La Corte dichiara non fondate le questioni relative all'art. 5.

In particolare, per il comma 2, si evidenzia la sua testuale corrispondenza con il comma 2 della legge regionale n. 27 del 1999 (con il quale è attribuita alla Regione la competenza regolatoria della tariffa), come modificato dall'art. 5 della legge regionale n. 5 del 2014, che ha demandato alla Giunta regionale tale competenza. La disposizione da ultimo citata ha superato l'esame della Corte con sentenza n. 142 del 2015, che ha

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p> | <p>Seduta in videoconferenza - 24 e 25 settembre 2020</p> <p>Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno - settembre 2020)</p> |
|---|--|---|

riconosciuto alla Regione Valle d'Aosta la competenza primaria in materia di organizzazione del servizio idrico integrato, comprendente la potestà di determinazione delle tariffe, che ne costituiscono il corrispettivo.

Tale decisione è stata basata dalla Corte in base alle disposizioni dello Statuto speciale e delle norme di attuazione, che preesistevano alla riforma del titolo V della Costituzione e che non sono state intaccate dalla competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza (ai sensi della clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, che non può restringere la sfera di autonomia delle Regioni o Province ad autonomia speciale).

Nella sentenza sopra citata, la Corte conclude che la competenza regolatoria in materia tariffaria deve essere esercitata dalla Giunta regionale nel rispetto dei principi europei e statali vigenti in materia, dunque conformandosi anche alle direttrici della metodologia tariffaria statale.

La disposizione in esame prevede la definizione di modelli tariffari demandati alla Giunta e subordinati ai principi europei e statali vigenti in materia, questi ultimi comprensivi delle direttrici della metodologia tariffaria statale, dunque sovrapponibile alla disposizione già dichiarata legittima di cui al comma 2, dell'art. 5 della legge reg. n. 5 del 2014.


Relativamente al comma 4 dell'art. 5 della legge impugnata, si contesta la istituzione di due componenti tariffarie che il ricorrente asserisce essere in contrasto con la normativa statale. Per dare risposta al quesito, la Corte opera una ricostruzione del quadro normativo in materia esaminando la deliberazione dell'AEEGSI (Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico) n. 664 del 2015, nonché del d.P.C.m. 13 ottobre 2016 (Tariffa sociale del servizio idrico integrato) e dell'Allegato A alla deliberazione dell'AEEGSI del 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR poi modificato e integrato con deliberazioni del 5 aprile 2018, 227/2018/R/IDR, del 7 maggio 2019, 165/2019/R/COM, e del 14 gennaio 2020, 3/2020/R/IDR.

La Corte chiarisce che le direttrici statali in materia:

- a) sono indirizzate alla «tutela dell'utenza e dei livelli minimi di qualità del servizio»;
- b) tra le componenti di costo includono la «eventuale anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti»;
- c) a tal fine preordinano una quota di un apposito fondo finalizzato, appunto, a «nuovi investimenti individuati come prioritari nel territorio servito» o al «finanziamento di agevolazioni tariffarie a carattere sociale»;
- d) al primo caso raccordano la componente tariffaria UI2, che riguarda «la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione» e, dal 1° gennaio 2018, «prevalentemente (la) promozione della qualità tecnica»;
- e) al secondo caso raccordano, dal 1° gennaio 2018, la componente tariffaria UI3 «per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico».

Esaminando la disposizione impugnata, la Corte rileva che:

- 1) la “componente tariffaria aggiuntiva” “per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione” destinata ad alimentare il fondo per il finanziamento di “investimenti nel settore idrico integrato volti a migliorare la qualità dei servizi resi”, corrisponde con la componente tariffaria statale U12, che concerne infatti “la promozione della qualità dei servizi”;

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p> | <p>Seduta in videoconferenza - 24 e 25 settembre 2020</p> <p>Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno - settembre 2020)</p> |
|---|--|---|

2) la componente tariffaria regionale “perequativa” diretta ad alimentare il fondo “per l’erogazione agli utenti del bonus sociale idrico” corrisponde alla componente tariffaria statale U13 “per la perequazione dei costi relativi all’erogazione del bonus sociale idrico”.

Al di là della loro denominazione, le componenti tariffarie regionali corrispondono alle componenti tariffarie statali U12 e U13, non essendo necessaria una esatta corrispondenza tassonomica delle rispettive voci e dunque la norma regionale è legittima.

La Corte rileva che anche i successivi commi 5, 6 e 7 dell’art. 5 impugnato recano disposizioni di dettaglio del comma 4 e, di conseguenza, operano anche esse in conformità alle “direttrici” della metodologia tariffaria statale.

Infine anche il comma 9, che prevede l’intervento della Giunta ad integrazione del metodo tariffario del servizio idrico integrato, non si può separare dalla sua finalità di “adeguamento” alle componenti tariffarie della normativa statale.


3. L’ESAME NEL MERITO: IL LEGISLATORE REGIONALE NON PUÒ INCIDERE SU ISTITUTI DEL DIRITTO CIVILE

La Corte, successivamente, esamina nel merito l’art. 12 della legge regionale n. 5 del 2019, che con la lettera b) del comma 2, modifica l’art. 9 della legge regionale 18 luglio 2012, n. 20 (Disposizioni in materia di riordino fondiario) aggiungendo il comma 2-bis che così recita:


“Ai fini della redazione del piano di riordino fondiario, qualora nell’area interessata risultino beni intestati a soggetti irreperibili, sconosciuti o deceduti senza eredi, il Consorzio convoca l’assemblea dei consorziati affinché i soggetti interessati possano dichiarare, alla presenza di un notaio, le ragioni per vantare l’eventuale titolarità dei predetti beni. L’assemblea si pronuncia su tali dichiarazioni, approvandole ai fini della predisposizione del piano di assegnazione dei terreni di cui al comma 2, lettera b), con la maggioranza di cui all’articolo 5, comma 3. A tali fini, il notaio verbalizza le generalità dei dichiaranti e, per ognuno di loro, le particelle catastali e le quote di proprietà di cui essi vantano la titolarità, dando atto, nello stesso verbale, che nessuno dei presenti abbia dichiarato di vantare, sui predetti beni, altri diritti di godimento. Resta ferma, in caso di esito negativo della procedura, la possibilità, per il Consorzio, di dare atto che i predetti beni sono ricompresi nel piano di riordino subordinatamente all’avvio, ove consentito dalla normativa vigente e previa dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del procedimento espropriativo di cui alla legge regionale 2 luglio 2004, n. 11 (Disciplina dell’espropriazione per pubblica utilità in Valle d’Aosta. Modificazioni delle leggi regionali 11 novembre 1974, n. 44, e 6 aprile 1998, n. 11)”.

La questione è ritenuta fondata nel merito per violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, in particolar modo:

- per la previsione che in relazione ai beni che risultino “intestati a soggetti irreperibili, sconosciuti o deceduti senza eredi”, l’assemblea dei consorziati accerti, alla presenza di un notaio, l’esistenza di eventuali diritti vantati dai terzi, in quanto incide su istituti di diritto civile;
- in quanto stabilisce che, nel caso che non risultino soggetti che possono vantare diritti di proprietà sui predetti beni, questi siano ricompresi nel “piano di riordino”, quanto il

| | | |
|---|---|--|
|  | Osservatorio Legislativo Interregionale | Seduta in videoconferenza - 24 e 25 settembre 2020 Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno - settembre 2020) |
|---|---|--|

codice civile prevede la devoluzione dei beni allo Stato (art. 586 e art. 827 del codice civile).

| | | |
|---|---|--|
|  | Osservatorio Legislativo Interregionale | Seduta in videoconferenza - 24 e 25 settembre 2020 |
| | | Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno - settembre 2020) |


7. Corte costituzionale, sentenza 31 luglio 2020, n. 189

| | |
|---------------------------|---|
| MATERIA | Lavoro pubblico |
| OGGETTO | Art. 92 della legge della Provincia autonoma di Trento 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento), e dell'art. 18 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 agosto 1999, n. 3 (Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1999) |
| RIMETTENTE | Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol |
| RESISTENTE | Provincia autonoma di Trento |
| TIPO DI GIUDIZIO | Legittimità costituzionale in via incidentale |
| ESITO DEL GIUDIZIO | <p>1) <i>dichiara</i> inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 92 della legge della Provincia autonoma di Trento 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 97, 103, secondo comma, 117, secondo comma, lettera l), e 119, primo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con l'ordinanza indicata in epigrafe;</p> <p>2) <i>dichiara</i> inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, commi 1-bis e 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 agosto 1999, n. 3 (Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1999), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 103, secondo comma, 117, secondo comma, lettera l), e 119, primo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con l'ordinanza indicata in epigrafe;</p> <p>3) <i>dichiara</i> inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge prov. Trento n. 3 del 1999, sollevata in riferimento all'art. 97, secondo comma, Cost., dalla Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con l'ordinanza indicata in epigrafe;</p> <p>4) <i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge prov. Trento n. 3 del 1999, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, primo comma, 103, secondo comma, 117, secondo comma, lettera l), e 119, primo comma, Cost., dalla Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con l'ordinanza indicata in epigrafe.</p> |

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LE NORME OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

Le norme esaminate dalla Corte nella sentenza in esame sono:

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p> | <p>Seduta in videoconferenza - 24 e 25 settembre 2020</p> <p>Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno - settembre 2020)</p> |
|---|--|---|

1) l'art. 92 della legge della Provincia autonoma di Trento 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento), che disciplina il rimborso da parte della Provincia autonoma delle spese processuali sostenute dai suoi dipendenti, amministratori e incaricati per la difesa nei giudizi civili, penali, contabili e disciplinari in cui siano stati coinvolti in ragione del servizio, delle funzioni o dei compiti espletati;

2) l'art. 18 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 agosto 1999, n. 3 (Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1999), come modificato dall'art. 28, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 22 aprile 2014, n. 1, recante "Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale di assestamento 2014)" che integra la disciplina dei rimborsi delle spese processuali, recandone l'interpretazione autentica, e disponendo che il rimborso debba essere riconosciuto anche per le spese afferenti alle fasi preliminari dei giudizi civili, penali, contabili e disciplinari e nei casi di archiviazione.

2. QUESTIONI DI INAMMISSIBILITÀ: DELIMITAZIONE DEL THEMA DECIDENDUM E DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE SOLLEVATA

Si nota che il relatore è stato sostituito nella redazione da altro giudice, sintomo che forse la decisione della Corte non è stata unanime.


La Corte, preliminarmente, esamina alcune questioni di inammissibilità che delimitano il thema decidendum.

In primo luogo è contestato il difetto di rilevanza, in quanto nel giudizio di parificazione La Corte dei conti dovrebbe limitarsi alla verifica della corrispondenza tra i fatti gestionali esposti nelle scritture contabili e il rendiconto generale. La Corte costituzionale chiarisce che il giudizio di parificazione del rendiconto nei confronti della Provincia autonoma non deroga alle regole che relative al giudizio sul rendiconto generale dello Stato (sentenza n. 72 del 2012). Il procedimento di parifica è pertanto ascrivibile ai controlli di legittimità-regolarità delle sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci consuntivi degli enti territoriali (sentenza n. 101 del 2018). In altre parole la Corte dei conti, in tal sede, procede come un qualsiasi giudice a confrontare gli atti e i fatti con le norme di legge concernenti e se queste ultime sono costituzionalmente illegittime (e siano dichiarate tali), il giudizio di conformità non può avere esito positivo (sentenza n. 146 del 2019).

Se dunque, nel caso di specie, il rimborso fosse avvenuto "senza fondamento normativo e senza valida copertura finanziaria" la vigenza della legge imporrebbe di validare il risultato di amministrazione, salvo la possibilità di sollevare la questione di legittimità costituzionale, per cui sussiste la rilevanza della questione (sentenza n. 112 del 2020).

In secondo luogo, la Provincia autonoma di Trento sostiene che nel giudizio di parificazione siano rinvenibili i caratteri del giudizio incidentale, ma anche questo assunto è ritenuto dalla Corte privo di fondamento, in quanto la Corte vi aveva già rinvenuto tutte le condizioni necessarie per promuovere questioni di legittimità costituzionale in via incidentale:

a) applicazione di parametri normativi;

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p> | <p>Seduta in videoconferenza - 24 e 25 settembre 2020</p> <p>Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno - settembre 2020)</p> |
|---|--|---|

b) giustiziabilità del provvedimento in relazione a situazioni soggettive dell'ente territoriale coinvolto;

c) pieno contraddittorio.

(sentenza n. 89 del 2017 e sentenza n. 196 del 2018).

Nel caso di specie, l'ordinanza di rimessione da conto del rispetto del principio del contraddittorio.

La terza ed ultima questione di inammissibilità con cui la Provincia autonoma di Trento eccipisce il difetto di rilevanza riguarda quelle disposizioni diverse da quelle che disciplinano il rimborso ai dipendenti provinciali delle spese sostenute nell'ambito dei procedimenti contabili conclusi con l'archiviazione, o di giudizi di responsabilità amministrativo-contabili definiti con pronunce di rito.

Tale eccezione è ritenuta fondata, in quanto, ai fini della parificazione, le sole disposizioni rilevanti sono quelle relative alle somme inerenti ai rimborsi erogati in procedimenti contabili e la normativa rilevante è l'art. 18, comma 1, della legge prov. Trento n. 3 del 1999, quale disposizione di interpretazione autentica dell'art. 92, comma 1, della prov. Trento n. 12 del 1983, che in realtà, in via innovativa riconosce:

a) il rimborso anche delle spese legali, peritali e di giustizia sostenute per la difesa nelle fasi preliminari di giudizi contabili (primo periodo);

b) il rimborso delle spese legali anche nei casi in cui è stata disposta l'archiviazione del procedimento volto all'accertamento della responsabilità amministrativa o contabile (secondo periodo).

La Corte delimita il thema decidendum al solo comma 1 dell'art. 18 della legge prov. Trento n. 3 del 1999, nella parte in cui si riferisce ai dipendenti provinciali e al procedimento contabile, mentre sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni relative all'art. 92 della legge prov. Trento n. 12 del 1983.

3. L'ESAME NEL MERITO: LA DISCIPLINA DEL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI AL DIPENDENTE RIENTRA NELLA COMPETENZA DELLA PROVINCIA AUTONOMA

Delimitato il thema decidendum, la Corte esamina le questioni aventi ad oggetto l'art. 18, comma 1, della legge prov. Trento n. 3 del 1999.

Preliminarmente, la Corte dichiara inammissibile la questione sollevata in relazione all'art. 97 della Costituzionale, parametro non funzionalmente correlato alla gestione della finanza pubblica (sentenze n. 146 del 2019, n. 138 del 2019 e n. 196 del 2018). Ulteriori questioni simili sono dichiarate infondate.

Nel merito la questione è dichiarata non fondata. Nel fornire l'interpretazione autentica dell'art. 92, comma 1, della legge prov. Trento n. 12 del 1983, la disposizione censurata riconosce "il rimborso anche delle spese legali, peritali e di giustizia sostenute per la difesa nelle fasi preliminari di giudizi civili, penali e contabili", nonché "nei casi in cui è stata disposta l'archiviazione del procedimento penale o del procedimento volto all'accertamento della responsabilità amministrativa o contabile".

Preliminarmente la Corte valuta l'ambito competenziale di riferimento, considerando che la disciplina del trattamento giuridico e economico dei dipendenti pubblici, anche delle autonomie speciali per i profili privatizzati del rapporto, alla materia dell'ordinamento civile e quindi alla competenza legislativa statale esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., mentre i profili "pubblicistico-



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Seduta in videoconferenza - 24 e 25 settembre 2020

Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno - settembre 2020)

organizzativi” ad esso afferenti rientrano, invece, nell’ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, e quindi nella competenza legislativa residuale delle Regioni (sentenze n. 128 e n. 25 del 2020, n. 138 del 2019 e n. 196 del 2018).

Invece la disciplina della responsabilità amministrativa, è materia di competenza dello Stato e non rientra tra le attribuzioni regionali (sentenze n. 337 del 2009, n. 200 del 2008, n. 184 del 2007 e n. 345 del 2004).

Nello specifico dell’art. 18, comma 1, della legge prov. Trento n. 3 del 1999, lo stesso ha previsto il rimborso delle spese sostenute per attività difensive svolte sia nelle fasi preliminari di giudizi civili, penali e contabili, sia nei procedimenti conclusi con l’archiviazione. Tale disposizione non attiene al rapporto di impiego e alla materia dell’ordinamento civile di competenza statale, ma al rapporto di servizio ed alla disciplina che consente al dipendente pubblico non possa subire condizionamenti in ragione delle conseguenze economiche di un procedimento giudiziario, anche quando si concluda senza l’accertamento di responsabilità.

Tali finalità sono coerenti con la disciplina statale di cui:


- all’art. 1, comma 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) che ha delimitato la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave;

- l’art. 18, comma 1, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67 (Disposizioni urgenti per favorire l’occupazione), secondo cui “[l]e spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato [...]”;

- l’interpretazione autentica di quest’ultima disposizione, indicata dall’art. 10-bis, comma 10, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248, che relativamente al giudizio contabile, al comma 10, stabilisce che l’art. 18, comma 1, del d.l. n. 67 del 1997 si interpreta nel senso che “il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 91 del codice di procedura civile, non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida l’ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto [...]”;

- con specifico riferimento ai giudizi di responsabilità contabile, l’art. 31, comma 2, cod. giust. contabile, ha stabilito che “[c]on la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico dell’amministrazione di appartenenza, l’ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa”.

Tale disciplina è legata al fatto che “il timore delle responsabilità non esponga all’eventualità di rallentamenti ed inerzie nello svolgimento dell’attività amministrativa

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p> | <p>Seduta in videoconferenza - 24 e 25 settembre 2020</p> <p>Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno - settembre 2020)</p> |
|---|--|---|

[...] determinando quanto del rischio dell'attività debba restare a carico dell'apparato e quanto a carico del dipendente, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da rendere, per dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo, e non di disincentivo [...]" (sentenza n. 371 del 1998)

La stessa giurisprudenza della Corte di cassazione (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 6 luglio 2015, n. 13861) e del Consiglio di Stato (Consiglio Stato, sezione quarta, sentenze 13 gennaio 2020, n. 280, e 28 novembre 2019, n. 8137) ha riconosciuto la presenza delle finalità sopra indicate.


Tali finalità possono essere realizzate attraverso il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute nell'ambito del giudizio di accertamento della responsabilità, ma anche mediante l'estensione del rimborso a oneri economici affrontati in fasi procedurali distinte dal giudizio, ovvero in giudizi definiti per questioni preliminari o pregiudiziali.

La norma persegue finalità pubblicistiche attinenti all'organizzazione dell'amministrazione provinciale, secondo criteri di efficienza e qualità dei servizi, riportabile alla competenza primaria in materia di "ordinamento degli uffici e del personale", di cui all'art. 8, numero 1, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e non nella materia dell'ordinamento civile di competenza statale.

Ciò impedisce, altresì, di ravvisare la lesione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.,

L'infondatezza della questione si riverbera, di conseguenza, sulle questioni connesse.

Non è altresì fondata la violazione dell'art. 103, secondo comma della Costituzione, considerato che la norma non interferisce con la competenza della Corte dei conti sull'an della liquidazione delle spese nel giudizio contabile con relativo rimborso al dipendente, in quanto esso è distinto dal procedimento che si svolge di fronte all'amministrazione (Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 28 luglio 2017, n. 3779; nello stesso senso, Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze 14 marzo 2011, n. 5918, 24 marzo 2010, n. 6996, e 12 novembre 2003, n. 17014).

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p> | <p>Seduta in videoconferenza - 24 e 25 settembre 2020</p> <p>Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno - settembre 2020)</p> |
|---|--|---|

8. Corte costituzionale, sentenza 12 agosto 2020, n. 194

| | |
|---------------------------|--|
| MATERIA | Lavoro pubblico |
| OGGETTO | Artt. 64 e 75, commi 2, 3 e 4 della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale), degli artt. 23 e 31 della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2019, n. 1 (Disposizioni programmatiche correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale), e dell'art. 22 della legge della Regione Siciliana 16 ottobre 2019, n. 17 (Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di attività produttive, lavoro, territorio e ambiente, istruzione e formazione professionale, attività culturali, sanità. Disposizioni varie) |
| RICORRENTE | Presidente del Consiglio di Ministri |
| RESISTENTE | Regione Siciliana |
| TIPO DI GIUDIZIO | Legittimità costituzionale in via principale |
| ESITO DEL GIUDIZIO | <p>riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe;</p> <p>1) <i>dichiara</i> l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 1, della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale), nella parte in cui prevede il transito dei soggetti ivi indicati con contratto a tempo indeterminato, anche parziale, presso la Resais spa;</p> <p>2) <i>dichiara</i> l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2019, n. 1 (Disposizioni programmatiche correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale), nella parte in cui prevede il transito di soggetti titolari di contratto di lavoro a tempo determinato presso la Resais spa con contratto di lavoro a tempo indeterminato;</p> <p>3) <i>dichiara</i> l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, commi 2 e 3, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, nella parte in cui non prevede il rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122;</p> <p>4) <i>dichiara</i> non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 4, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe (r. r. n. 44 del 2018);</p> <p>5) <i>dichiara</i> non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, commi 2, 3 e 4, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018,</p> |



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Seduta in videoconferenza - 24 e 25 settembre 2020

Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno - settembre 2020)


promossa, in riferimento all'art. 81 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe (r. r. n. 44 del 2018);
6) *dichiara* non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 31, commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, promosse, in riferimento agli artt. 51, 81, 97 e 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe (r. r. n. 54 del 2019);
7) *dichiara* non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge della Regione Siciliana 16 ottobre 2019, n. 17 (Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di attività produttive, lavoro, territorio e ambiente, istruzione e formazione professionale, attività culturali, sanità. Disposizioni varie), promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe (r. r. n. 114 del 2019);
8) *dichiara* non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, promosse, in riferimento agli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe (r. r. n. 114 del 2019).

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LE NORME OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

Le norme oggetto di impugnazione sono le seguenti:

- art. 64 della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale), rubricato «Tutela per i soggetti appartenenti al bacino "Emergenza Palermo" (PIP)», che dispone il transito, con contratto a tempo indeterminato, presso la società Resais spa, partecipata dalla Regione, di soggetti attualmente utilizzati nelle pubbliche amministrazioni, sia di quelli appartenenti al bacino «Emergenza Palermo ex PIP» di cui all'art. 19 della legge della Regione Siciliana 7 agosto 1997, n. 30 sia di quelli di cui al comma 6 dell'art. 2 della legge della Regione Siciliana 1° febbraio 2006, n. 4;
- art. 75, commi 2, 3 e 4 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, che sostituisce nel comma 5 dell'art. 3 della legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2016, n. 27 (Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario) le parole «31 dicembre 2017» con le parole «30 giugno 2018»;
- il comma 3 dell'art. 75 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, il quale prevede che nelle more delle procedure di selezione finalizzate alla stabilizzazione, le ASP sono autorizzate a prorogare, sino al 31 dicembre 2018, i rapporti di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2015;
- comma 4 dell'art. 75 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, dove prevede che, al fine di non disperdere le professionalità già riconosciute dalla legge n. 740 del 1970 ed assicurare il qualificato servizio di assistenza ai detenuti, le ASP sono autorizzate, ai

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p> | <p>Seduta in videoconferenza - 24 e 25 settembre 2020</p> <p>Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno - settembre 2020)</p> |
|---|--|---|

sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a, e 2, lettere b, c, d ed e e 17, comma 1, lettere a, c, e, f, g, h, l, m, n, o, q, r, s e z, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), ad indire procedure selettive rivolte al personale di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2015;

- art. 23 della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2019, n. 1, prevede che i soggetti titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato che «prestano servizio presso gli enti in dissesto, gli enti deficitari [...], i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane [...]» transitano in apposita area speciale transitoria a esaurimento istituita presso la Resais spa, con la conseguente trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

- l'art. 31 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019 che al comma 1, stabilisce che tutto il personale di sanità penitenziaria trasferito ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2015, ed ancora in servizio alla data del 31 dicembre 2018, è inquadrato secondo specifiche modalità stabilite con decreto dell'Assessore regionale per la salute, con l'istituzione di un ruolo ad esaurimento fino ai raggiunti limiti di età previsti dalla legge n. 740 del 1970 in atto vigenti. Nonché il comma 2 dell'art. 31 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, il quale stabilisce che le ASP sono autorizzate ad avviare selezioni pubbliche per l'immissione in ruolo del personale sanitario infermieristico di cui alla legge n. 740 del 1970, in essere alla data del 28 febbraio 2015, ancora esistenti alla data di entrata in vigore del predetto d.lgs. n. 222 del 2015 e trasferito a decorrere dalla medesima data di entrata in vigore dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia alle ASP della Regione;


- l'art. 22 della legge della Regione Siciliana 16 ottobre 2019, n. 17, prevede, mediante linee guida dell'assessore regionale, la disciplina di rapporti di lavoro riconducibili alla legge n. 740 del 1970, introducendo, altresì, un regime di incompatibilità.

2. L'ESAME NEL MERITO: LA TRASFORMAZIONE DI RAPPORTI PRECARI IN RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO È RIPIETIBILE ALLA MATERIA DELL'ORDINAMENTO CIVILE

La Corte, dopo aver rigettato le eccezioni di inammissibilità, analizza il merito del ricorso del Governo, distinguendo due diversi gruppi di norme.

Il primo gruppo di norme comprende quelle disposizioni inerenti la disciplina del rapporto di lavoro del personale precario della Regione Siciliana e, dunque, l'art. 64 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018 e l'art. 23 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019. La Corte ritiene fondata la questione relativa all'art. 64 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018. In particolare il comma 1 prevede il transito di due categorie di soggetti utilizzati dalle p.a., presso la Resais spa, con contratto a tempo indeterminato anche parziale. La Resais spa è una società costituita dall'ente siciliano per l'industria con la Regione quale socio unico, che esercita la gestione dei servizi di interesse generale per la Regione, assumendo il ruolo di collettore di varie tipologie di rapporti precari con la Regione stessa.

La previsione di una disciplina per le società a partecipazione pubblica di diritto singolare non consente una deroga alle regole del riparto di competenza legislativa tra

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p> | <p>Seduta in videoconferenza - 24 e 25 settembre 2020</p> <p>Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno - settembre 2020)</p> |
|---|--|---|

Stato e Regioni. In particolare, la previsione del transito con contratto a tempo indeterminato anche parziale, presso la Resais spa *ex lege*, comporta un mutamento soggettivo e oggettivo di rapporti formativi in corso con le p.a., determinando una novazione del rapporto che rientra nella materia dell'ordinamento civile.

I beneficiari di tale misura sono:

- i soggetti appartenenti al bacino di cui all'art. 19 della legge reg. Siciliana n. 30 del 1997, recante i Piani per l'inserimento professionale di giovani privi di occupazione;
- i soggetti impegnati in lavori socialmente utili, previsti dall'art. 2, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 4 del 2006.

Emerge che entrambi i casi rientrano in rapporti di tipo formativo, piuttosto che lavorativo, in favore di p.a. della Regione che, in base alla norma in esame mutano in contratti a tempo indeterminato, anche parziale, presso la Resais spa, senza rispettare la disciplina delle eccedenze di personale e delle nuove assunzione dettata, per le società a partecipazione pubblica, dal decreto legislativo n. 175 del 2016, ed in particolare dagli artt. 19, 20 e 25.

Nella giurisprudenza della Corte costituzionale, le misure relative a rapporti lavorativi già in essere rientrano nella materia dell'ordinamento civile (sentenze n. 251 e 186 del 2016 e n. 180 del 2015; sentenza n. 32 del 2017), mentre i profili pubblicistico organizzativi dell'impiego pubblico regionale rientrano nella competenza legislativa residuale regionale (sentenze n. 241 del 2018 e n. 149 del 2012; n. 191 del 2017 e n. 63 del 2012; sentenza n. 25 del 2020).


La Corte ha già affermato che la disciplina regionale che consenta la trasformazione di contratti precari in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, incide sulla regolamentazione del rapporto precario in atto (in particolare sulla durata) determinando la costituzione di un nuovo rapporto giuridico di lavoro a tempo indeterminato (sentenza n. 51 del 2012). Questa considerazione è valevole anche per una Regione ad autonomia speciale (sentenze n. 16 del 2020, n. 81 del 2019, n. 172 del 2018, n. 257 del 2016, n. 211 del 2014, n. 151 del 2010 e n. 189 del 2007).

La Corte evidenzia che comunque rimane la possibilità che le parti coinvolte definiscano il transito nel rispetto della normativa statale stabilita con il decreto legislativo n. 175 del 2016, ed in particolare dagli artt. 19, 20 e 25.

Per le stesse motivazioni la Corte costituzionale dichiara illegittime le questioni sollevate con riferimento all'art. 23 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019.

La norma in esame interviene sull'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 27 del 2016, che prevedeva varie ipotesi di stabilizzazione di personale precario, ed in particolare sul comma 18 che detta la disciplina di natura transitoria, prevedendo anche che la disciplina non abbia più carattere transitorio.

Anche la norma in esame prevede il transito presso la Resais spa con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di varie categorie di lavoratori con contratto a tempo determinato. Si tratta, in specifico, dei soggetti inseriti nell'elenco regionale di cui all'art. 30, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 5 del 2014, con riferimento a quelli titolari di contratto a tempo determinato. La disposizione normativa, con riguardo a tali soggetti, prevede espressamente la trasformazione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato con transito automatico, senza prevedere il rispetto delle disposizioni già citate di cui agli artt. 19, 20 e 25 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p> | <p>Seduta in videoconferenza - 24 e 25 settembre 2020</p> <p>Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno - settembre 2020)</p> |
|---|--|---|

Anche in questo caso si verifica la trasformazione oggettiva e soggettiva del rapporto di lavoro, facendo anche salva la possibilità di partecipare ad eventuali procedure di stabilizzazione da parte degli enti di originaria provenienza.

Anche tale disposizione, pertanto, invade la materia dell'ordinamento civile. Inoltre sono violati i commi 5 e 6 dell'articolo 19 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Il comma 5 dispone che “[l]e amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”, mentre il comma 6 stabilisce che “[l]e società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello

I suddetti commi rivestono la natura di principi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto pongono delle misure finalizzate alla previsione e al contenimento delle spese delle società a controllo pubblico per il loro funzionamento, in particolare sulle assunzioni del personale.

La stessa Corte ha qualificato le norme statali in materia di stabilizzazione dei lavoratori precari quali principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, compatibili con la salvaguardia delle autonomie speciali, riconosciuta dall'art. 23 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

Tali principi sono violati dall'art. 23 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, in quanto non sono rispettate le prescrizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

Anche in questo caso rimane ferma la possibilità di una stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, non ex lege, ma nel rispetto dell'art. 19, commi 5 e 6 del decreto legislativo n. 175 del 2016 nonché dell'art. 20, comma 4 per le procedure relative a nuove assunzioni.


Restano assorbite le ulteriori censure in riferimento agli artt. 51 e 97 della Costituzione.

3. L'ESAME NEL MERITO: LA DISCIPLINA DEL PERSONALE DELLA SANITÀ PENITENZIARIA NELLA REGIONE SICILIANA

Il secondo gruppo di norme esaminate dalla Corte costituzionale riguarda il personale della sanità penitenziaria e concerne l'art. 75, commi 2, 3 e 4, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, l'art. 31 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019 e l'art. 22 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019.

La Corte riassume brevemente il quadro normativo in materia.

La legge n. 740 del 1970, ha previsto, tra le altre, la figura del “medico incaricato”, caratterizzato da un rapporto di incarico libero professionale, distinto dal personale medico dipendente degli Istituti di prevenzione e pena. Si tratta di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, instaurati con concorso bandito dal Ministero della giustizia, in

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p> | <p>Seduta in videoconferenza - 24 e 25 settembre 2020</p> <p>Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno - settembre 2020)</p> |
|---|--|---|

relazione ai quali mancano quei vincoli di esclusività e incompatibilità che rappresentano un aspetto tipico del rapporto di lavoro del personale sanitario dipendente. La legge n. 740 del 1970 ha regolamento in dettaglio tale rapporto di incarico, e tale personale non appartiene ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria.

La successiva istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ha portato al superamento del delineato quadro normativa della sanità penitenziaria.

L'art. 6 del decreto legislativo n. 230 del 1999, ha previsto che con uno o più decreti ministeriali sarebbe stato individuato il personale operante negli istituti penitenziari da trasferire al SSN.

L'art. 2, comma 283 della legge n. 244 del 2007 ha previsto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sarebbe stato definito il trasferimento al SSN di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia. Con il successivo comma 284 del medesimo art. 2, è stata prevista la proroga dei rapporti di incarico in essere.

A tali previsioni è stata data attuazione con DPCM 1 aprile che contiene all'art. 3 una duplice prescrizione:

- 1) i rapporti di lavoro del personale sanitario instaurati ai sensi della legge n. 740 del 1970, in essere alla data del 15 marzo 2008, sono trasferiti alle Aziende sanitarie locali del SSN;
- 2) i rapporti di incarico a tempo determinato con scadenza anteriore al 31 marzo 2009 sono prorogati per la durata di dodici mesi.


Per le autonomie speciali il DPCM rimette il trasferimento alle modalità previste dagli Statuti e della norme di attuazione e per la Regione Siciliana si fa riferimento al decreto legislativo n. 222 del 2015 (in particolare all'art. 3), norma di attuazione che prevede una disciplina parallela e simmetrica a quella contenuta nel DPCM.

All'art. 3, comma 1, è stato previsto che il personale in servizio che esercitava la funzioni sanitarie fosse trasferito alle ASP della Regione, mentre al comma 7, che i rapporti a tempo determinato fossero prorogati se non in contrasto con la disciplina del lavoro a tempo determinato, quindi prevedendo una proroga eccezionale ex lege e non una stabilizzazione.

Su tale quadro normativo possono essere analizzate le questioni di legittimità costituzionale appartenenti a questo secondo gruppo.

La questione relativa all'art. 75, commi 2 e 3 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018 è fondata. Con tali disposizioni, il legislatore regionale ha prorogato la durata dei contratti a termine del personale sanitario di cui alla legge n. 740 del 1970, con l'assunzione del relativo onere economico.

La previsione di proroghe, da parte di entrambi i commi citati, comporta la violazione di un principio di coordinamento della finanza pubblica in relazione all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010, che pone un limite di spesa per tale personale a tempo determinato (pari al cinquanta per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009). Le disposizioni regionali in esame sono pertanto illegittime, in quanto determinano un aggravamento della spesa pubblica del personale precario, in violazione del citato parametro di finanza pubblica.

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p> | <p>Seduta in videoconferenza - 24 e 25 settembre 2020</p> <p>Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno - settembre 2020)</p> |
|---|--|---|

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 4, della legge reg. Siciliana è dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale.

La disposizione in esame, con la finalità di non disperdere le professionalità riconosciute dalla legge n. 740 del 1970 e garantire un servizio qualificato di assistenza ai detenuti, prevede che le ASP siano autorizzata ad indire procedure selettive rivolte al personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 222 del 2015 ed ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 (che disciplina le condizioni per il superamento da parte delle p.a. dei rapporti di lavoro precario tramite assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto di determinati limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010).

In effetti la disposizione censurata rinvia alle procedure selettive di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, da effettuarsi nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 28 dell'art. 9 del citato decreto legge n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010. Rispettando il predetto limite di spesa, la norma in esame è legittima.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, commi 2, 3 e 4 della legge reg. Siciliana, n. 8 del 2018 è dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale. La violazione dell'art. 81 della Costituzione non sussiste in quanto l'art. 103 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018 prevedere la relativa copertura finanziaria.

La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 31, commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019.

La norma di attuazione di cui al decreto legislativo n. 222 del 2015 ha disciplinato modalità, criteri e procedure per il trasferimento al Servizio sanitario della Regione delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alla sanità penitenziaria (art. 1), comprese tutte le funzioni sanitarie svolte dall'amministrazione penitenziaria (art. 2).

L'art. 3 del decreto legislativo n. 222 del 2015 ha disciplinato il trasferimento dei rapporti di lavoro:


- sia del personale medico, infermieristico e tecnico, dipendente di ruolo dell'amministrazione penitenziaria;
- sia dei rapporti di lavoro, a tempo indeterminato e a tempo determinato, instauratisi ai sensi della legge n. 740 del 1970.

Per gli incarichi a tempo determinato è stata prevista la proroga per 12 mesi, mentre per i rapporti a tempo indeterminato è stato previsto il trasferimento alle ASP della Regione, continuando ad essere disciplinati dalla legge n. 740 del 1970.


L'art. 7 del decreto legislativo n. 222 del 2015 ha trasferito alla Regione le relative risorse finanziarie.

La norma sottoposta all'esame della Corte costituzionale, l'art. 31 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019 ha proceduto all'inquadramento del personale di sanità penitenziaria (comma 1) e del personale infermieristico (comma 2) che era già titolare di un rapporto a tempo indeterminato ai sensi della legge n. 740 del 1970.

La Corte costituzionale, interpretando l'art. 31 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, nel senso che si riferisce a rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi della legge n. 740 del 1970, non comporta, pertanto, la stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato. La norma è pertanto legittima.

| | | |
|---|---|--|
|  | Osservatorio Legislativo Interregionale | Seduta in videoconferenza - 24 e 25 settembre 2020 Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno - settembre 2020) |
|---|---|--|

Anche le ulteriori questioni di legittimità costituzionale sull'art. 22 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019 che sostituendo l'art. 75 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, prevede che l'assessore regionale per la salute adotti delle linee guida in ordine ai rapporti di lavoro del personale sanitario di cui alla legge n. 740 del 1970. La stessa opera un rinvio alla contrattazione collettiva per quanto riguarda anche il regime delle incompatibilità, cosicché le linee guida sono meramente ricognitive della contrattazione collettiva. La norma in esame non comporta neanche la proroga dei contratti a tempo determinato ed è, pertanto, costituzionalmente legittima.

| | | |
|---|---|--|
|  | Osservatorio Legislativo Interregionale | Seduta in videoconferenza - 24 e 25 settembre 2020 Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno - settembre 2020) |
|---|---|--|


9. Corte costituzionale, sentenza 2 settembre 2020, n. 199

| | |
|---------------------------|--|
| MATERIA | Lavoro pubblico |
| OGGETTO | Artt. 11, 14, 22, commi 2 e 3, e 26, comma 2, della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2019, n. 1 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale) |
| RICORRENTE | Presidente del Consiglio dei ministri |
| RESISTENTE | Regione Siciliana |
| TIPO DI GIUDIZIO | Legittimità costituzionale in via principale |
| ESITO DEL GIUDIZIO | 1) <i>dichiara</i> l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2019, n. 1 (Disposizioni programmatiche correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale); 2) <i>dichiara</i> inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 51 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe; 3) <i>dichiara</i> inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 81 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe; 4) <i>dichiara</i> non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 51 e 97, quarto comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe; 5) <i>dichiara</i> non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe; 6) <i>dichiara</i> estinto il processo, limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22, commi 2 e 3, della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, promosse, dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 51 e 97, quarto comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe. |

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LE NORME OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

Le norme oggetto di impugnazione sono gli artt. 11, 14, 22, commi 2 e 3, e 26 della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2019, n. 1 (Disposizioni programmatiche correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale), che rispettivamente stabiliscono:

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p> | <p>Seduta in videoconferenza - 24 e 25 settembre 2020</p> <p>Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno - settembre 2020)</p> |
|---|--|---|

- l'art. 11 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, rubricato «Personale ASU Assessorato Beni Culturali», che: «[a]l fine di garantire la continuità dei servizi prestati presso gli uffici dell'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana i soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, utilizzati fino alla data di entrata in vigore della presente legge in tali uffici, transitano in utilizzazione presso gli stessi»;
- l'art. 14 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, rubricato «Servizio antincendio boschivo», che: «1. Al fine di garantire la continuità del servizio antincendio boschivo regionale il personale di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, in ragione dell'elevata esperienza professionale acquisita durante il servizio prestato nel quinquennio 2014-2018 presso le Sale operative provinciali, è mantenuto nelle medesime mansioni senza determinare maggiori oneri a carico del bilancio regionale».
- l'art. 22, comma 2, che «[l]e disposizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e di cui all'articolo 26, comma 6, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 sono da intendersi relative a procedure di reclutamento straordinario volte al superamento del precariato storico, che prescindono dalle procedure rivolte all'esterno e sono interamente riservate ai soggetti richiamati nel medesimo articolo 26»;
- l'art. 22, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, che «[i]l reclutamento con le procedure di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, alla legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, alla legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27 [...] è requisito utile ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75»;
- l'art. 26, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, rubricato «Fondo per il trattamento accessorio dei dipendenti», il quale dispone la soppressione dell'art. 13, comma 1, della legge della Regione Siciliana 17 marzo 2016, n. 3 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale). La disposizione regionale abrogata stabiliva che il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana, come determinato ai sensi dell'art. 49, comma 27, della legge della Regione Siciliana 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale), fosse ridotto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, della somma di 1.843 migliaia di euro e, a decorrere dall'esercizio finanziario 2017, dell'ulteriore somma di 1.843 migliaia di euro.

2. QUESTIONI PRELIMINARI

La Corte esamina, in principio, alcune questioni preliminari:

- a) Il Governo ha rinunciato all'impugnazione nei confronti dei commi 2 e 3 dell'art. 22 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, in quanto tali disposizioni non erano state ricomprese nella deliberazione di impugnativa del Consiglio dei ministri. La Regione ha dichiarato di accettare tale rinuncia parziale. La Regione non ha deliberato l'accettazione, ma la stessa è necessaria solo per la rinuncia al ricorso e non anche per l'accettazione della rinuncia all'impugnazione della controparte (sentenza n. 37 del 2016; ordinanze n. 23 del 2020 e n. 78 del 2017). La Corte pertanto dichiara l'estinzione del processo di tali questioni:



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Seduta in videoconferenza - 24 e 25 settembre 2020

Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno - settembre 2020)

b) In secondo luogo la Corte delimita il thema decidendum, dichiarando alcune questioni inammissibili in relazione al fatto che manca la piena corrispondenza tra il ricorso e la delibera del Consiglio dei ministri che l'ha autorizzato, ed in particolare:

1) con riferimento all'art. 11 della legge regionale in esame, si considerano solo le questioni relativi agli artt. 51 e 97, quarto comma, Cost. e non anche l'art. 3 Cost., indicato nella delibera di autorizzazione ma non riportato nel ricorso;

2) con riguardo all'art. 14, la questione è limitata all'art. 97, quarto comma, Cost., e non anche all'art. 51 Cost, indicato nel ricorso ma non anche nella delibera di autorizzazione all'impugnazione;

3) con riferimento all'art. 26, comma 2, la questione è circoscritta all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e non anche all'art. 81, Cost, parametro ricompreso nel ricorso ma non anche nella delibera di autorizzazione all'impugnazione.

Le ulteriori questioni di inammissibilità sollevate dalla Regione Siciliana sono dichiarate non fondate.

3. L'ESAME NEL MERITO: LA DISCIPLINA REGIONALE DEGLI LSU È CONFORME A COSTITUZIONE IN QUANTO NON COMPORTA LA STABILIZZAZIONE DEGLI STESSI

La prima questione di legittimità costituzionale riguarda l'art. 11 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019 rubricata «Personale ASU Assessorato Beni Culturali», che prevede che «[a]l fine di garantire la continuità dei servizi prestati presso gli uffici dell'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana i soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, utilizzati fino alla data di entrata in vigore della presente legge in tali uffici, transitano in utilizzazione presso gli stessi».

Il ricorrente contesta che la norma in esame determinerebbe una stabilizzazione del personale ivi indicato senza procedura concorsuale.

La questione è dichiarata dalla Corte non fondata.

Preliminarmente la Corte individua i destinatari della disposizione, che sono quei soggetti ai quali rinvia l'art. 1 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2001, ovvero sia quelli contemplati dall'art. 70 della legge reg. Siciliana n. 6 del 1997. Quest'ultima disposizione si riferisce a categorie di lavoratori disciplinate da diverse leggi regionali, ed in particolare:


- ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili, di cui all'art. 1 della legge 28 novembre 1996, n. 608;

- ai giovani coinvolti in piani di inserimento professionale che prevedono lo svolgimento di lavori socialmente utili, di cui all'art. 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299;

- ai lavoratori che, ai sensi dell'art. 12 della legge della Regione Siciliana 21 dicembre 1995, n. 85 svolgono progetti di utilità collettiva secondo quanto specificamente previsto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che si riferisce, in particolare, ai giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, privi di occupazione ed iscritti nella prima classe delle liste di collocamento.

Si tratta, in sostanza, di una pluralità di soggetti riconducibili alla categoria dei lavoratori socialmente utili (LSU).

Sotto il profilo della legislazione statale, la Corte ricorda che la disciplina degli LSU è stata variamente disciplinata nel tempo e si prevede che i lavoratori (soggetti utilizzati)

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p> | <p>Seduta in videoconferenza - 24 e 25 settembre 2020</p> <p>Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno - settembre 2020)</p> |
|---|--|---|

sono impiegati da amministrazioni pubbliche, da enti pubblici economici, da società a totale o prevalente partecipazione pubblica, e dalle cooperative sociali (enti utilizzatori). Deve essere valorizzata, in particolare, la disposizione di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 150 del 2015, che prevede l'impiego diretto degli LSU sotto la direzione e il coordinamento di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

La particolare natura giuridica degli LSU risulta dall'art. 4 del decreto legislativo n. 81 del 2000 e dall'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2015, in base ai quali l'utilizzazione dei lavoratori nelle attività socialmente utili non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro con l'ente utilizzatore. Tale ricostruzione trova conferma nella giurisprudenza di legittimità e in quella della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Alla luce di tale complesso contesto normativo, la disposizione regionale in esame prevede che gli LSU transitano in utilizzazione presso gli uffici dell'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana. In altri termini l'assessorato regionale diventa il nuovo ente utilizzatore degli LSU.

Tale transito non comporta l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con l'amministrazione regionale ma solo il mutamento del soggetto utilizzatore, espressione della competenza legislativa esclusiva della Regione Siciliana, nella materia "ordinamento degli uffici e degli enti regionali".

La stabilizzazione degli LSU potrà avvenire nel rispetto delle procedure regolate dalla legge e con l'osservanza della regola del concorso pubblico di cui all'art. 97, quarto comma, Cost. Sul punto si vedano l'art. 4 del decreto-legge n. 101 del 2013 e l'art. 1, comma 495, della legge n. 160 del 2019, disposizioni che prevedono procedure selettive, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, in tema di assunzione del personale con forme flessibili, e all'art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017, il quale detta le condizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni.


4. L'ESAME NEL MERITO: LA PREVISIONE DI UN MANTENIMENTO IN SERVIZIO SENZA UN TERMINE FINALE COMPORTA LA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO IN RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO, IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONCORSO PUBBLICO

La successiva questione di merito esaminata dalla Corte costituzionale, riguarda l'art. 14 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, che pur se circoscritta al solo parametro dell'art. 97, comma 4 della Cost., è dichiarata fondata.

La norma regionale prevede che «al fine di garantire la continuità del servizio antincendio boschivo regionale il personale di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, in ragione dell'elevata esperienza professionale acquisita durante il servizio prestato nel quinquennio 2014-2018 presso le Sale operative provinciali, è mantenuto nelle medesime mansioni senza determinare maggiori oneri a carico del bilancio regionale».

Il ricorrente contesta che l'assenza di un termine finale ed in mancanza di una limitazione numerica, si determinerebbe una stabilizzazione del personale forestale nel ruolo dell'amministrazione regionale.

La Corte effettua una breve descrizione del contesto normativo di riferimento. Il personale preso in considerazione è quello di cui all'art. 12 della legge reg. Siciliana n.5

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p> | <p>Seduta in videoconferenza - 24 e 25 settembre 2020</p> <p>Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno - settembre 2020)</p> |
|---|--|---|

del 2014, ovverosia il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo, inserito nell'elenco speciale di cui all'art. 45-ter della legge della Regione Siciliana 6 aprile 1996, n. 16. Tale ultima norma disciplina l'elenco speciale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale, nel quale sono iscritti, a domanda, i lavoratori già utilmente inseriti nelle graduatorie distrettuali o che abbiano espletato compiutamente, a partire dal 1996, almeno quattro turni di lavoro di cinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali, esclusi i casi di malattia, infortunio o documentate cause di forza maggiore, alle dipendenze dell'amministrazione forestale nel periodo di vigenza della legge, ovvero almeno due turni nel triennio 2003-2005.

L'iscrizione nell'elenco speciale è condizione essenziale per l'avviamento al lavoro alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali.

Si considera l'art. 12 della legge reg. Siciliana n. 5 del 2014, rinvia all'art. 44 della legge reg. Siciliana n. 14 del 2006, rubricato "Misure urgenti per l'occupazione forestale", che si riferisce al personale operaio dell'amministrazione forestale disponendo che non è consentito l'ulteriore avviamento di lavoratori non inseriti nell'elenco speciale. Al successivo comma 2, si prevede un incremento del personale «[p]er le mutate esigenze connesse all'attuazione degli interventi del programma operativo regionale 2000-2006 ed al fine di procedere all'incremento della superficie forestale e migliorare la fruizione sociale dei boschi e delle aree protette gestite dall'Azienda regionale delle foreste demaniali».


Considerato il contesto normativo sopra descritto, la disposizione in esame fa riferimento ai soli lavoratori forestali di cui all'art. 12 della legge reg. Siciliana n. 5 del 2014, che nel quinquennio 2014-2018, abbiano prestato servizio di antincendio boschivo presso le sale operative provinciali. Tale personale è mantenuto nelle medesime mansioni.

La Regione Siciliana ha esercitato la sua competenza legislativa esclusiva nella materia "agricoltura e foreste" con legge reg. Siciliana n. 16 del 1996. A livello statale è intervenuto il decreto legislativo n. 177 del 2016, che ha previsto l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ma che non trova applicazione alle Regioni a statuto speciale e province autonome.

La Regione Siciliana ha, pertanto, disciplinato una materia di competenza legislativa esclusiva con la legge regionale n. 16 del 1996 e con la disposizione censurata ha legiferato sulla disciplina della gestione del personale impiegato nel settore forestale.

La Regione Siciliana, in base alla propria competenza legislativa esclusiva in materia di "ordinamento degli uffici e degli enti regionali" ha adottato il decreto del Presidente della Regione Siciliana del 29 maggio 2014, disciplinando l'organizzazione del personale di cui all'elenco speciale e le condizioni per il trasferimento della titolarità dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato al Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale.

La disposizione in esame si pone peraltro in contrasto con l'art. 97, quarto comma della Costituzione, in quanto non prevedendo alcun termine di durata, comporta la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto di impiego a tempo indeterminato presso l'amministrazione regionale, determinandone, dunque, la stabilizzazione, senza la previsione di un concorso pubblico.

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p> | <p>Seduta in videoconferenza - 24 e 25 settembre 2020</p> <p>Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno - settembre 2020)</p> |
|---|--|---|

5. L'ESAME NEL MERITO: È LEGITTIMA LA DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO CHE NON TOCCA LA COMPETENZA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Una ulteriore questione di merito esaminata dalla Corte costituzionale, ha avuto riguardo all'art. 26, comma 2 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019. La questione è dichiarata non fondata.

Il ricorrente ritiene violata la competenza legislativa esclusiva dello Stato, in materia di "ordinamento civile", non essendovi più il richiamo all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017, rubricato «Fondo per il trattamento accessorio dei dipendenti», dispone la soppressione dell'art. 13, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016, il quale testualmente prevedeva: «1. Per effetto della disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana, come determinato ai sensi dell'articolo 49, comma 27, della legge regionale n. 9/2015, è ridotto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, della somma di 1.843 migliaia di euro e, a decorrere dall'esercizio finanziario 2017, dell'ulteriore somma di 1.843 migliaia di euro».

Al comma 2 si prevede che nelle more di quanto previsto dal comma 1, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, non superiore a quanto previsto per l'anno 2016.

Tali disposizioni statale stabiliscono un tetto massimo, quale limite alla contrattazione collettiva.

La norma regionale non interferisce con la materia dell'ordinamento civile, in quanto non interviene sullo strumento di regolazione del trattamento accessorio, che rimane la contrattazione collettiva. Essa incide sulla spesa concernente l'indennità di risultato e di posizione destinata al personale dirigenziale regionale. Nella giurisprudenza della Corte costituzionale, la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici, compresi quelli regionali, rientra nella materia dell'ordinamento civile (sentenze n. 196 del 2018, n. 175 e n. 72 del 2017 e n. 257 del 2016) ed è dunque retta dalle disposizioni del codice civile e della contrattazione collettiva (sentenza n. 160 del 2017).

La disciplina impugnata non si sostituisce alla contrattazione collettiva nella determinazione delle risorse destinate al trattamento economico accessorio.

La Corte infine sottolinea che la disposizione censurata non lascia invariato dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 e rimane comunque vigente l'art. 49, comma 27, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2015, per il triennio 2016-2018.